

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

257° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 21
2 ^a - Giustizia	» 25
4 ^a - Difesa	» 39
6 ^a - Finanze e tesoro	» 40
7 ^a - Istruzione	» 48
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 61
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 66
10 ^a - Industria	» 68
11 ^a - Lavoro	» 72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 90

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	Pag. 5
------------------------------------------------------------------------	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
----------------------------------------	--------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 99
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 102
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 103
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 106
10 ^a - Industria - Pareri	» 107

CONVOCAZIONI	Pag. 108
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

101ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Campania

(R 019 0 00, C 21ª, 0005)

Il senatore SAPORITO, relatore per la Regione Campania, riferisce sulla situazione elettorale della predetta Regione, ricordando che la Giunta ha già deliberato il rigetto dei ricorsi riguardanti la graduatoria del gruppo 5-DC e del gruppo 6-DC ed altresì il rigetto del reclamo proposto avverso l'attribuzione dei seggi ai diversi gruppi politici. Ricorda che la Giunta ha invece accolto il ricorso proposto dal senatore Romano Forleo avverso la proclamazione del senatore Alfredo Bargi, la cui elezione è stata annullata nella seduta del Senato del 24 novembre scorso.

La Giunta quindi - accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore - dichiara valida all'unanimità l'elezione dei seguenti senatori eletti nella Regione Campania: Compagna, Condorelli, De Vito, Ferrara Pasquale, Florino, Franza, Gava, Graziani Augusto Guido, Guerritore, Innamorato, Lobianco, Luogo, Manna, Meo, Pagano, Pelella, Piccoli, Pinto, Pontone, Procacci, Ranieri, Rastrelli, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Salvato, Sellitti, Stefanelli, Ventre e Zecchino.

Regione Veneto

(R 019 0 00, C 21ª, 0007)

Su conforme relazione del senatore PREIONI - relatore per la Regione Veneto - la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Paolo Peruzza, proclamato nella seduta dell'11 marzo 1993, in sostituzione del senatore Maurizio Bacchin, deceduto.

Regione Piemonte

(R 019 0 00, C 21ª, 0002)

Su conforme relazione del Presidente PELLEGRINO - che sostituisce il senatore Coco, relatore per la Regione Piemonte, assente per improrogabili impegni - la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Luciano Manzi, proclamato nella seduta del 16 settembre 1993, in sostituzione del senatore Lucio Libertini, deceduto.

Regione Trentino Alto Adige

(R 019 0 00, C 21ª, 0019)

Su conforme relazione della senatrice PEDRAZZI CIPOLLA - relatore per la Regione Trentino-Alto Adige - la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Pietro Carniti, proclamato nella seduta dell'11 novembre 1993, in sostituzione del senatore Ezio Anesi, deceduto.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

ACQUARONE

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Barile.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato (1628)

GUALTIERI ed altri - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519)

COSSIGA - Modifiche alla legislazione sul segreto di Stato (1282)

COSSIGA - Nuovo ordinamento del sistema di informazione e sicurezza dello Stato (1661)

LOPEZ ed altri - Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate (1662)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre 1993.

Il PRESIDENTE avverte che, dopo la conclusione della discussione generale, si procede alla illustrazione degli emendamenti, assumendo come testo base la proposta formulata dai relatori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore COSSIGA si sofferma sul contenuto degli emendamenti da lui presentati, osservando che essi sono finalizzati a migliorare la formulazione delle norme, in linea con la scelta di definire la onnicomprensività di azione dei due servizi, ferma restando la ripartizione territoriale delle competenze.

Precisa che intento degli emendamenti è anche quello di realizzare un sistema di garanzie per il cittadino, sul modello di quanto previsto per le cosiddette intercettazioni telefoniche preventive.

Il senatore SAPORITO illustra gli emendamenti 1.3, 1.1-*bis*, 1.4-*bis* e 1.4-*ter*, precisando di essere favorevole a limitare la portata del provvedimento esclusivamente al miglioramento dell'efficacia del coordinamento. Esprime, tuttavia, preoccupazione per la norma che, riservando l'attività del SISMI all'impiego esterno, può determinare un sostanziale smantellamento dell'attuale struttura del servizio.

Il senatore COSSIGA si chiede se, da parte di taluno, non si voglia giungere all'obiettivo di affidare l'intera politica della sicurezza al SISMI e quindi al Ministero della difesa.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritiene che sia opportuno procedere all'approvazione di norme finalizzate a rafforzare la funzione di coordinamento del Segretario generale del CESIS, nella sua qualità di braccio operativo del Presidente del Consiglio: a ciò sono volti i suoi emendamenti. Sarà compito del nuovo Parlamento realizzare una riforma organica dei servizi di sicurezza.

Il senatore COSSIGA dichiara, quindi, di ritirare tutti gli emendamenti che ha presentato. A suo avviso, è evidente che, nella fase attuale, non vi sono le condizioni politiche e i tempi per giungere all'approvazione di una riforma complessiva della materia. Si rischia, anzi, di divenire strumento delle richieste e delle esigenze di singole strutture.

Il senatore CAPPUZZO illustra gli emendamenti da lui presentati, affermando che essi sono dettati dalla considerazione che un criterio di ripartizione territoriale delle competenze dei servizi senza alcun riferimento all'origine della minaccia rischia di provocare possibili deviazioni. Per garantire l'affidabilità dei servizi, non deve esserci infatti alcun passaggio di consegne o frazionamento delle responsabilità nell'ambito di un'operazione che tragga origine da una minaccia ben individuata.

Il senatore COSSIGA, dopo aver nuovamente sottolineato i pericoli derivanti dalla mancanza di una chiara ripartizione di competenza tra i servizi ed aver ricordato che in passato il Servizio militare ricorse addirittura a tecniche intrusive per «vigilare» sul Presidente del Consiglio *pro-tempore*, dichiara di ritirare i propri emendamenti, constatando l'assenza dei presupposti politici e delle condizioni temporali che consentirebbero di affrontare con misure legislative adeguate la questione di una riforma, sia pure parziale, dei servizi di informazione.

Il senatore CALVI chiede che il Presidente del Consiglio fornisca alle Commissioni riunite la sua valutazione in ordine al complesso delle problematiche connesse alla riforma dei servizi di informazione.

Il ministro BARILE, rispondendo alla predetta richiesta, richiama il contenuto delle dichiarazioni fatte il 9 novembre scorso presso la Camera dei deputati dal Presidente del Consiglio. In quella occasione il Presidente del Consiglio ha espresso l'orientamento del Governo ad effettuare una sollecita riforma dei servizi, al fine di garantirne l'operatività, in un momento di generale incertezza. Conseguentemente il Governo ha presentato un apposito disegno di legge e si è successivamente dichiarato disponibile a considerare favorevolmente un testo, quale quello proposto dai relatori, di portata più limitata. Tale testo, una volta approvato dal Senato, costituirebbe il presupposto per la presentazione di un apposito provvedimento d'urgenza.

Il senatore GUALTIERI ritiene che il Parlamento non debba perdere l'occasione di riformare i servizi di informazione, assumendo direttamente la responsabilità dell'iniziativa che il Governo ha dichiarato di accogliere. Tale opportunità appare ancor di più urgente se si considera che in mancanza di qualsiasi decisione al riguardo la riforma in questione dovrebbe attendere diversi mesi prima che il nuovo Parlamento possa porvi mano.

Ricorda inoltre che il comitato ristretto si è trovato concorde su alcuni importanti aspetti che ora ricevono riscontro nel testo redatto dai relatori, il quale costituisce una valida proposta che non solo può essere rapidamente approvata, ma potrà anche costituire oggetto di un apposito provvedimento d'urgenza del Governo.

Il senatore SAPORITO dichiara che il Gruppo della Democrazia Cristiana condivide il testo proposto dai relatori il quale, pur essendo perfettibile in alcune parti che formano oggetto di suoi emendamenti, risponde all'orientamento emerso nel comitato ristretto.

Il senatore MAZZOLA, relatore per la 1^a Commissione, prende atto come da alcuni interventi di oggi e dal tenore di numerosi emendamenti vengano rimessi in discussione alcune problematiche che si ritenevano essere state superate in sede di comitato ristretto. Ritiene pertanto che sia necessario un congruo periodo di tempo per consentire ai relatori di apprezzare meglio alcune parti del testo da loro proposto.

Il senatore BOFFARDI, richiamato il contenuto del disegno di legge n. 1662, ritiene che la riforma dei servizi debba anzitutto garantire la lealtà democratica dell'attività dei servizi stessi, le cui competenze debbono essere puntualmente definite.

La senatrice TOSSI BRUTTI, pur dichiarandosi disponibile ad un breve rinvio dell'esame dei provvedimenti, sottolinea come un consenso generalizzato si sia formato solo con riferimento alla necessità di rafforzare i poteri del CESIS. Su tale base, e limitatamente a tale aspetto, il Governo potrebbe intervenire con un decreto-legge, mentre sulle altre questioni resta ferma l'esigenza di un più ampio e meditato approfondimento.

Dopo un breve intervento del senatore CAPPUZZO, a giudizio del quale qualsiasi riforma deve rispondere prioritariamente all'esigenza di funzionalità ed affidabilità dei servizi, prende di nuovo la parola il senatore SAPORITO, il quale propone di approvare il testo dei relatori, che costituisce una valida e matura base di discussione, rimettendo all'Aula l'esame di tutti gli emendamenti presentati. Dichiara pertanto di ritirare i propri emendamenti.

Favorevoli a tale proposta si dichiarano i relatori, nonché la senatrice TOSSI BRUTTI (la quale ritira gli emendamenti del PDS, che si riserva di riproporre in Assemblea) e il senatore BOFFARDI.

Con l'astensione della senatrice TOSSI BRUTTI sulle parti del testo dei relatori cui erano riferiti gli emendamenti del Gruppo del PDS, le Commissioni riunite danno mandato ai relatori Mazzola e Zamberletti di riferire in Assemblea in senso favorevole sul testo proposto dai relatori (nel suo articolo unico) e assunto come testo base. I relatori vengono altresì autorizzati a chiedere di svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,15.

TESTO PROPOSTO DAI RELATORI**per i disegni di legge**

GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519)

COSSIGA. - Modifiche alla legislazione sul segreto di Stato (1282)

Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato (1628)

COSSIGA. - Nuovo ordinamento del sistema di informazione e sicurezza dello Stato (1661)

LOPEZ ed altri. - Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, informazioni classificate (1662)

Articolo 1

1. Alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, le parole da: «controlla l'applicazione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce i criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato, ne controlla l'applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.»;

b) all'articolo 2, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), di cui all'articolo 3.»;

c) all'articolo 3, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Per l'esercizio delle sue competenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Segretario generale del CESIS il quale, sotto la direzione del Segretario generale:

a) raccoglie, coordina, analizza e valuta globalmente le informazioni raccolte, le valutazioni effettuate e i rapporti prodotti dai servizi di informazione e di sicurezza, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza, dagli uffici competenti del Ministero degli affari esteri e degli altri Ministeri interessati in materia di informazione e sicurezza;

b) produce e fornisce alle autorità interessate rapporti globali di carattere generale o specifico;

c) formula valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e ai piani operativi conseguenti;

d) stabilisce criteri e principi di massima e ne verifica l'applicazione in ordine alle procedure di selezione, reclutamento e addestramento del personale, nonché all'attribuzione delle qualifiche funzionali del personale dei servizi di informazione e di sicurezza;

e) esercita il controllo sulla costante applicazione da parte del Servizio per l'informazione e la sicurezza militare (SISMI), di cui all'articolo 4, e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), di cui all'articolo 6, delle direttive e di ogni altra disposizione impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sulla gestione amministrativo-contabile del SISMI e del SISDE, ivi compresa quella concernente le spese riservate, allo scopo di verificarne la regolarità e la rispondenza alle finalità istituzionali, riferendone periodicamente gli esiti al Presidente del Consiglio dei Ministri.»;

d) all'articolo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Segretario generale del CESIS è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.»;

e) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma:

«È istituito, presso il Segretariato generale del CESIS, l'archivio centrale dei servizi di informazione e di sicurezza nel quale sono conservati tutti gli atti relativi all'attività dei servizi, compresi quelli che si riferiscono a spese riservate. Con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono disciplinati le modalità di organizzazione dell'archivio e di conservazione degli atti, anche con mezzi informatici, nonché i criteri in base ai quali è consentito l'accesso per la visione dei singoli atti.»;

f) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È istituito il Servizio per l'informazione e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve fuori dei confini nazionali a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI inoltre svolge compiti di controspionaggio militare, secondo le modalità previste dall'ultimo comma del presente articolo.»;

g) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Il direttore del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della difesa.

Gli altri funzionari del Servizio indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro della difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.»;

h) all'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Quando ve ne sia la necessità, il Servizio può svolgere, di volta in volta, anche attività all'interno del territorio nazionale, ma in concorso

con il SISDE, previa intesa tra Ministro della difesa e Ministro dell'interno e conseguente comunicazione al Segretario generale del CESIS che ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri.»;

i) all'articolo 6, primo comma, dopo le parole: «Esso assolve» sono inserite le seguenti: «, all'interno del territorio nazionale.»;

l) all'articolo 6, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Il direttore del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno.

Gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro dell'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.»;

m) all'articolo 6, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Quando ve ne sia la necessità, il Servizio può svolgere, di volta in volta, anche attività fuori del territorio nazionale, ma in concorso con il SISMI, previa intesa tra il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa e conseguente comunicazione al Segretario generale del CESIS che ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri.».

EMENDAMENTI

**al testo proposto dai relatori
per i disegni di legge
nn. 1628, 519, 1282, 1661 e 1662**

Art. 1.

All'articolo 1, lettera a), dopo la parola: «stabilisce» aggiungere le altre: «, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11».

1.1

COSSIGA

All'articolo 1, lettera c), sopprimere le parole: «e valuta» e le parole: «produce e».

1.1b

SAPORITO, CALVI

All'articolo 1, lettera c), sostituire le parole: «i rapporti prodotti» con le altre: «le situazioni prodotte» e sostituire in fine le parole: «in materia di informazione e sicurezza» con le altre: «, di interesse per la politica delle informazioni e la sicurezza».

1.2

COSSIGA

All'articolo 1, lettera c), al secondo capoverso, sopprimere le parole: «dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza».

1.3

SAPORITO, POSTAL, IANNI, LAZZARO

All'articolo 1, lettera c), dopo il secondo alinea, inserire il seguente: «- raccoglie dai Ministeri e degli altri enti interessati le richieste inerenti al loro fabbisogno di informazione e di sicurezza».

1.4

COSSIGA

All'articolo 1, lettera c), sostituire le parole: «al fabbisogno nazionale» con le altre: «alle esigenze». E aggiungere dopo la parola: «sicurezza» l'altra: «nazionale».

1.4b

SAPORITO, CALVI

All'articolo 1, lettera c), dopo la parola: «nonchè», aggiungere le altre: «alle procedure di», sostituire le parole: «all'attribuzione» con le altre: «di attribuzione» e aggiungere dopo le parole: «qualifiche funzionali del personale» l'altra: «dirigente».

1.4c

SAPORITO, CALVI

All'articolo 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "La Segreteria generale del CESIS provvede alla tutela della sicurezza delle telecomunicazioni del Governo e delle altre telecomunicazioni di interesse dello Stato, mediante la produzione di codici e cifrari, la gestione diretta di linee di telecomunicazioni speciali e l'adozione di ogni altra idonea misura (COMSEC).

Il Segretario generale del CESIS è l'Autorità Nazionale per la Sicurezza. La Segreteria generale del CESIS è l'Ufficio centrale per la sicurezza interna (UCSI)".».

1.5

COSSIGA

All'articolo 1, lettera e), sostituire le parole: «presso il segretariato generale del CESIS» con le seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio».

1.6

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATÒ, MESORACA

All'articolo 1, lettera e), sostituire le parole da: «sono conservati tutti gli atti relativi» a: «riservate», con le altre: «sono registrati i dati relativi all'attività dei Servizi, compresi quelli che si riferiscono a spese riservate, nonché anche singoli atti di cui il Presidente del Consiglio disponga l'acquisizione e la conservazione in copia. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce, di intesa con il Ministro interessato, di quali spese riservate debbano in tutto o in parte esser conservati (oppure distrutti) gli atti e conservati o meno i riferimenti».

1.7

COSSIGA

All'articolo 1, sopprimere la lettera f).

1.8 TOSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATÒ, MESORACA

All'articolo 1, lettera f), la novella è sostituita dalla seguente: «È istituito il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi per la difesa dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione di origine e matrice esterna. Il SISMI inoltre svolge compiti di controspionaggio sia all'estero sia all'interno del territorio nazionale».

1.9 CAPPUZZO

All'articolo 1, lettera f), sostituire le parole da: «assolve» a «aggressione» con le altre: «assolve fuori dal territorio nazionale a tutti i compiti informativi relativi a situazioni estere, di controspionaggio e in generale di controinformazione e di tutela della sicurezza interna nell'interesse generale dello Stato».

1.10 COSSIGA

All'articolo 1, lettera f), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il SISMI può inoltre svolgere, in collaborazione con il SISDE, operazioni di controspionaggio anche all'interno del territorio nazionale, ma esclusivamente secondo le modalità previste dall'ultimo comma del presente articolo. Il SISMI svolge inoltre in collaborazione con il SISDE e con la Polizia Militare compiti di controspionaggio e in generale di controinformazione e di tutela della sicurezza interna nell'ambito della Amministrazione della difesa, ivi compresi i comandi, le unità, i reparti ed i servizi delle Forze armate, escluse l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza».

1.11 COSSIGA

All'articolo 1, sopprimere la lettera h).

1.12 CAPPUZZO

All'articolo 1, sopprimere la lettera h).

1.13 TOSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATÒ, MESORACA

All'articolo 1, lettera h), sostituire le parole: «anche attività» con le altre: «anche altre operazioni».

1.14

COSSIGA

All'articolo 1, lettera h), le parole: «all'interno del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del territorio nazionale, nell'interesse generale dello Stato, i compiti di informazione relativi a situazioni estere, di controspionaggio e in generale di controinformazione».

1.15

COSSIGA

All'articolo 1, lettera h), sostituire le parole da: «e conseguente comunicazione» a: «Consiglio dei ministri» con le altre: «con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguente comunicazione al Segretario generale del CESIS».

1.16

COSSIGA

All'articolo 1, sopprimere la lettera i).

1.17

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATÒ, MESORACA

All'articolo 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: "È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve, all'interno del territorio nazionale, a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione di origine o matrice interna"».

1.18

CAPPUZZO

All'articolo 1, sopprimere la lettera m).

1.19

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATÒ, MESORACA

All'articolo 1, lettera m), sostituire le parole: «anche attività» con le altre: «anche operazioni».

1.20

COSSIGA

All'articolo 1, lettera m), sopprimere le parole: «previa intesa tra il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa».

1.21

CAPPUZZO

All'articolo 1, lettera m), sostituire le parole da: «e conseguente comunicazione» a: «Consiglio dei Ministri» con le altre: «con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguente comunicazione al Segretario generale del CESIS».

1.22

COSSIGA

All'articolo 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.

Nell'ambito esclusivo dei propri compiti di controspionaggio e in generale di controinformazione, e di tutela della sicurezza interna, sono conferite al SISDE e, quando operi all'interno, al SISMI le attribuzioni conferite alla DIA dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410: al rilascio delle autorizzazioni in essa previste provvedono la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e per sua delega e nell'ambito di essa le Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello».

1.23

COSSIGA

All'articolo 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.

Il SISMI e il SISDE non sono servizi di polizia giudiziaria.

Gli agenti dei servizi non sono agenti o ufficiali di Polizia giudiziaria. Quando ve ne sia la necessità, al fine del migliore espletamento dei loro compiti, ad agenti dei servizi possono essere

conferite, con il consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'interno e, per quanto riguarda il SISMI su richiesta del Ministro della difesa, la qualifica e le attribuzioni di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza.

Anche in deroga ad ogni contraria disposizione vigente di carattere generale, speciale o eccezionale, gli agenti dei servizi non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria e non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.

Essi hanno l'obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite loro superiori, esclusivamente ai direttori dei servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Segretario Generale del CESIS e i direttori dei servizi hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del CESIS e dei servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del *Ministro dell'interno o del Ministro della difesa*.

Gli agenti dei servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona o invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso, di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o la copia. A tal fine gli agenti dei servizi possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta o possono disporre l'accompagnamento in caso di mancata comparizione.

Gli agenti del SISDE possono procedere all'interno del territorio nazionale a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazioni, nonché a intercettazioni ambientali di comunicazioni solo con l'autorizzazione della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, su richiesta del direttore del Servizio, approvata dal Ministro dell'interno che ne riferisce preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di ottenerne l'autorizzazione.

Con le stesse procedure di cui al comma precedente gli agenti del SISDE possono all'interno del territorio nazionale procedere a perquisizioni personali, locali o domiciliari, anche in deroga alle disposizioni generali e ad acquisire qualunque forma di documentazione delle cose ricercate.

Con le stesse procedure di cui al comma 7 gli agenti del SISDE possono altresì procedere all'interno del territorio nazionale al temporaneo sequestro di corrispondenza o a sequestri presso banche al solo fine di trarne documentazione o copia.

Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute a insaputa degli interessati, chiunque ne sia informato è tenuto al segreto di Stato.

Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili come prove o fonte di prova nei procedimenti giudiziari nè possono essere acquisite nel corso di essi.

Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 annualmente, in forma non specifica, al Parlamento, delle operazioni compiute a norma del presente articolo.

Le stesse attribuzioni sono conferite agli agenti del SISMI quando compiono operazioni all'interno del territorio nazionale nei modi e con le modalità previste dalla presente legge».

1.24

COSSIGA

All'articolo 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.

Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, possono autorizzare rispettivamente il direttore generale del SISDE e il direttore generale del SISMI a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati, o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei servizi di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali che nella forma di società di qualunque natura sia all'interno che all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data informazione alla Commissione Presidenziale di cui all'articolo 25, che ha il diritto di chiedere informazioni e di formulare proposte.

Con l'autorizzazione rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, i direttori generali dei servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto e anche sotto identità diversa da quella reale. Essi possono altresì disporre l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli reali».

1.25

COSSIGA

All'articolo 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.

I direttori generali dei servizi dirigono i servizi cui sono preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.

I direttori generali riferiscono o danno ai loro dipendenti incarico di riferire sulla loro attività o di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il Presidente della Repubblica, il Ministro

competente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nonchè, quando vi sia un interesse dello Stato qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente.

I direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie:

- perchè nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dai servizi, se non in quanto necessaria per l'espletamento dei propri compiti;

- perchè nessuna informazione raccolta dai servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinata dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;

- perchè il servizio non svolga alcuna attività nell'interesse di qualunque partito politico, organizzazione sindacale o comunità religiosa.

I direttori generali dei servizi presentano al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro competente un rapporto annuale sull'attività del servizio cui sono preposti».

1.26

COSSIGA

All'articolo 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi; dà notizia della emanazione di regolamenti e di direttive generali, comunicandone il testo; riferisce sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della rendicontazione. Il Comitato può in ogni momento chiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte e rilievi”».

1.27

TOSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, D'ALESSANDRO PRISCO, MESORACA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. ...

La attribuzione al Presidente della Repubblica dei poteri di nomina previsti dalla presente legge è disposta in deroga all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13».

1.0.1

COSSIGA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. ...

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri può collocare a riposo, d'intesa con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, i dipendenti del CESIS, del SISMI e del SISDE.

D'intesa con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri può trasferire dall'uno all'altro servizio uffici, infrastrutture, mezzi e personale».

1.0.2

COSSIGA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

190ª Seduta

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

indi del Vice Presidente

RIVIERA

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Conso e il sottosegretario di Stato per l'interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 9,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Barbieri ha aggiunto la propria firma alla interrogazione n. 3-00771.

Il sottosegretario MURMURA risponde all'interrogazione stessa precisando che il divieto di accesso al molo e al pontile di Porto Vesme, nella cui area è avvenuta la tragedia della scorsa estate, era segnalato da tre cartelli chiaramente esposti. Inoltre, vi erano altre indicazioni volte ad evitare l'accesso nell'area a persone non autorizzate, anche se un ulteriore cartello era in pessimo stato di conservazione. Fa presente, tuttavia, che nessun segnale di pericolo esisteva in riferimento alla presenza delle bocche di deflusso.

Dopo aver ricordato che sull'incidente è in corso un'inchiesta da parte dell'ufficio circondariale marittimo, fa presente che sulla base del rapporto reso dall'ufficio locale marittimo, le responsabilità dell'accaduto debbono essere attribuite al mancato rispetto dei divieti di accesso previsti.

Recentemente, gli enti interessati hanno provveduto ad integrare la segnaletica esistente con una recinzione metallica adeguata e con nuove indicazioni di divieto. Ricorda, infine, che nei confronti delle famiglie colpite dalla grave sciagura è stata prestata la necessaria assistenza materiale e morale da parte dei comuni interessati.

La senatrice BARBIERI ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti. Ritiene che, anche soltanto in base alla precisazione relativa alle opere integrative che si sono rese necessarie per segnalare il pericolo esistente nella zona, si evince come la situazione precedente fosse del tutto insoddisfacente. Del resto, lo stesso Sottosegretario ha riconosciuto che il cartello più importante era in stato di abbandono. A suo avviso, la grave sottovalutazione dei rischi e la trascuratezza con cui essi erano indicati, hanno concorso a determinare la tragedia.

Si augura che le iniziative a favore delle famiglie colpite non si esauriscano dopo i primi momenti di emozione.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (1723)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 2^a Commissione: favorevole)

Il ministro CONSO precisa che l'istituzione del giudice di pace e i provvedimenti relativi al processo civile sono strettamente collegati, essendo i secondi finalizzati alla riduzione delle competenze pretorili. Quanto al metodo utilizzato per prevedere la proroga di ulteriori sei mesi, fa presente che esso è stato adottato per coerenza con quanto si è fatto con riferimento alla precedente proroga.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione esprime, quindi, parere favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 521.

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli (1724)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 2^a Commissione: favorevole)

Il ministro CONSO riferisce sul contenuto del provvedimento in titolo, osservando che l'istituzione di un ufficio speciale per la gestione degli uffici giudiziari di Napoli si rende indispensabile per ottenere una immediata operatività delle strutture. Precisa che la collocazione di tale ufficio presso il Ministero non risponde ad una logica centralistica, ma appare opportuna per garantire un raccordo con la direzione degli affari civili che ha competenze in materia logistica. È evidente, peraltro, che gli incaricati del nuovo ufficio opereranno soprattutto a Napoli.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ringrazia il Ministro per i chiarimenti forniti ed esprime parere favorevole sul provvedimento.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione esprime, quindi, avviso favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 552.

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze (1741)

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 527.

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1737)

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE propone di svolgere l'esame del provvedimento in titolo alla presenza del Ministro competente, avendo necessità di richiedere dei chiarimenti.

Convieni la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario (1726), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE illustra il contenuto del provvedimento e propone di approvarlo senza modifiche.

Il ministro PALADIN, dopo aver ricordato i precedenti del disegno di legge già approvato dalla Camera, si sofferma sulle difficoltà di funzionamento degli organi delle regioni conseguenti ai provvedimenti di sospensione dei consiglieri. Precisa, quindi, che la soluzione preferibile al problema è apparsa quella della supplenza, anche per la sua maggiore democraticità.

A suo avviso, le perplessità di carattere costituzionale che sono state sollevate appaiono facilmente risolvibili, anche perchè esse dovrebbero essere riferite, semmai, al meccanismo introdotto dalla legge n. 16 del 1992.

Dopo aver richiamato l'attenzione sull'esigenza di evitare scioglimenti anticipati in mancanza di una nuova legge elettorale anche per i consigli regionali, raccomanda l'approvazione del provvedimento senza modifiche.

Il senatore GUERZONI ritiene che il problema dello scioglimento dei consigli regionali sia reale, specie in presenza di situazioni particolarmente gravi, come ad esempio quella che si registra in Sicilia.

A suo giudizio il provvedimento in esame appare opportuno, anche se sarebbe stato preferibile procedere ad una semplificazione del meccanismo previsto dall'articolo 2, al fine di evitare l'eccessivo prolungarsi dei tempi.

Si augura che, nella nuova legislatura, si voglia procedere sollecitamente alla riforma del sistema elettorale regionale, nonché delle norme che regolano lo scioglimento dei consigli regionali.

La Commissione approva, quindi con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3 e 4. Viene poi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 dicembre 1993, alle ore 9,30, con all'ordine del giorno in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, l'esame del disegno di legge n. 1737, nonché in sede referente il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 181 e connessi, e l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1316 e 1216, concernenti disciplina dell'indennità integrativa speciale.

La seduta termina alle ore 10,20.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

indi del Vice Presidente

DI LEMBO

Interviene il ministro di grazia e giustizia Conso e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE DELIBERANTE

COVI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera
(Discussione e approvazione)

Il relatore COVI riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, le quali, a suo avviso, non intaccano la validità del testo in esame e preannuncia, quindi, la sua proposta di approvare senz'altro il disegno di legge, tenendo anche conto del parere favorevole della Commissione affari costituzionali espresso ieri.

La prima di tali innovazioni - e la più rilevante - pertiene all'articolo 12 e riformula il comma 1 dell'articolo 819-ter, che non avrà più formalmente ad oggetto la mancata comparizione dei testimoni, bensì le modalità di assunzione delle testimonianze ad opera degli arbitri, le quali potranno essere assunte anche per iscritto. Peraltro gli arbitri non potranno, come prevedeva il testo del Senato, avvalersi dell'articolo 250 del codice di procedura civile.

La seconda modifica, relativa all'articolo 16, consiste nel venirmeno della possibilità, per gli arbitrati nazionali, di deliberare il lodo anche in conferenza videotelefonica. Infine, nell'articolo 24 (Arbitrato internazionale), pur ammettendosi ancora il ricorso alla conferenza videotelefonica, si sancisce anche la possibilità di deliberare il lodo con diversa procedura, previo accordo fra le parti.

Da ultimo il relatore ribadisce l'auspicio di una sollecita approvazione senza ulteriori modificazioni del testo all'esame.

Si apre la discussione generale, nel corso della quale intervengono, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori FILETTI, FABJ RAMOUS, PINTO e CAPPIELLO, i quali, pur con qualche riserva in ordine alla formulazione adottata dalla Camera dei deputati per l'articolo 12, ritengono tuttavia prevalente l'esigenza di privilegiare l'obiettivo di approvare definitivamente un testo su cui tanto a lungo e proficuamente la Commissione ha lavorato.

In senso favorevole all'approvazione si esprime anche il ministro CONSO.

Non essendo stati presentati emendamenti sono poste separatamente in votazione le modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 12, 16 e 24, che sono tutte approvate.

Prima di procedere alla votazione finale il presidente RIZ esprime, anche a nome di tutti i commissari, il più convinto apprezzamento per l'opera svolta dal relatore Covi.

Posto quindi ai voti, è approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

MOLINARI ed altri. - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058)

(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, sospeso al termine della seduta di ieri, durante la discussione sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore BRUTTI interviene per esprimere adesione all'emendamento 2.2, specificando che la appartenenza a organizzazioni eversive può essere accertata dalla condotta tenuta in carcere o dal competente Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico. Si dichiara altresì favorevole agli emendamenti 2.4 e 2.3.

Si mostra invece perplesso per la formulazione adottata dall'emendamento 2.1, che riconduce, singolarmente, il beneficio della commutazione della pena a una condotta ormai storicamente definita e non ad un comportamento attuale, come sarebbe invece preferibile.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 007 0 00, C 02^a, 0021)

Il senatore PINTO chiede che si proceda quanto prima all'esame del disegno di legge n. 1716, in tema di diritto di difesa, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta con il connesso disegno di legge n. 1715.

In senso contrario alla discussione affrettata di un provvedimento tanto delicato si esprimono i senatori COVI e FILETTI. La senatrice CAPPIELLO accoglie viceversa l'invito a lavorare sollecitamente.

Il senatore BRUTTI sottolinea l'importanza del provvedimento, che è opportuno sia stato iscritto all'ordine del giorno, ma che va esaminato con tutta l'attenzione richiesta da una materia di così grande rilievo.

Il senatore DI LEMBO si dichiara favorevole ad iniziare intanto l'esame, per poi valutare, alla luce della discussione generale, modi e tempi dell'*iter* complessivo del provvedimento.

Il presidente RIZ, infine, fa presente che non è stata richiesta l'inversione dell'ordine del giorno dei lavori, nè la sospensione dell'esame del disegno di legge n. 1058, che pertanto riprenderà immediatamente; al termine di esso potrà semmai essere richiesto di iniziare l'esame dei disegni di legge nn. 1716 e 1715.

MOLINARI ed altri. - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058)

(Ripresa dell'esame e sospensione)

Il senatore MOLINARI dichiara di essere ben consapevole che il provvedimento in titolo, a causa dell'incombente scioglimento delle Camere, non potrà essere tradotto in legge e che, pertanto, l'odierna votazione acquista una valenza significativa soprattutto quale segnale politico. Con riferimento all'emendamento 2.1 si mostra molto perplesso verso la proposta del senatore Pinto, il cui carattere di diritto premiale mal si concilia con la volontà unilaterale dello Stato di emanare un provvedimento di clemenza, e che attribuisce, inopportuna-mente, ulteriori poteri discrezionali ai magistrati di sorveglianza. Invita infine il Ministro a rivedere il suo parere contrario sull'emendamento 2.4.

Il ministro CONSO aderisce all'invito del senatore Molinari riguardo all'emendamento 2.4, mentre, nei confronti dell'emendamento 2.1, ribadisce il proprio avviso favorevole, anche se, aderendo alle riflessioni del senatore Brutti, se ne può ipotizzare una riformulazione: tale emendamento presenta comunque il pregio innegabile di offrire uno strumento utile per l'accertamento della verità.

La senatrice ZUFFA, prendendo lo spunto dallo spirito originario che aveva mosso i proponenti dell'emendamento 2.2 - quello cioè di privilegiare il requisito oggettivo della attuale non appartenenza a organizzazioni terroristiche - ritiene estraneo alla materia in esame l'emendamento 2.1, che invece introduce discutibili elementi di soggettività.

Il senatore ZOSO non condivide l'impostazione del senatore Molinari, che ha sottolineato soprattutto il valore di segnale politico dell'approvazione in Commissione del provvedimento; viceversa egli ritiene doveroso approfondire con la massima serietà tutte le implicazioni storiche, politiche e giuridiche del testo: il legislatore deve in primo luogo riflettere con grande prudenza sulla asserita conclusione della stagione politica del terrorismo. Si dichiara poi contrario non solo

all'emendamento 2.4 ma anche all'emendamento 2.1, del quale teme gli effetti sul piano penale e su quello psicologico. L'eventuale approvazione dell'emendamento del senatore Pinto determinerebbe, infatti, quasi inevitabilmente, un nuovo fenomeno di «pentitismo», dettato non solo dalla volontà di dare un sincero contributo per la ricostruzione della verità ma anche dall'interesse immediato al forte sconto di pena previsto.

Prende successivamente la parola il senatore FILETTI il quale, oltre a ribadire l'orientamento nettamente contrario del Gruppo del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale al provvedimento nel suo complesso, si esprime in senso negativo anche sugli emendamenti all'articolo 2: infatti gli emendamenti 2.1 e 2.2 affidano ad un giudice monocratico, - che offre minori garanzie di uno collegiale - accertamenti delicatissimi e difficili. Inoltre l'emendamento 2.1 reca un trattamento di eccessivo favore nei confronti di persone che sono state comunque condannate alla massima pena. Quanto all'emendamento 2.3 esso appare di minima rilevanza, mentre la soppressione proposta con l'emendamento 2.4 incontra la sua più netta contrarietà in quanto porterebbe a sottrarre al giudice la possibilità di valutare comportamenti incompatibili con la fruizione del beneficio dell'indulto.

Il senatore COVI si associa a quanto detto testè dal senatore Zoso, mentre il senatore MERIGGI si esprime in senso favorevole all'emendamento 2.4 e contrario al 2.1: riterrebbe comunque opportuna una breve pausa di riflessione per verificare la possibilità di licenziare un testo dell'articolo 2 che incontri il consenso generale.

Il senatore PINTO dissente dalla proposta del senatore Meriggi ed insiste perchè si passi presto al voto sulle diverse proposte di modifica, ribadendo la validità di quella da lui sottoscritta, la quale si configura solo come un ulteriore beneficio, legato ad una condotta ritenuta particolarmente meritevole, rispetto alla più generale riduzione - dall'ergastolo a 21 anni - della pena per i detenuti che abbiano rinunciato a far parte di organizzazioni terroristiche od eversive.

Si dice comunque disponibile ad un sereno confronto nel merito del suo emendamento.

Il senatore BRUTTI precisa che le sue riserve circa la modifica proposta dal senatore Pinto vertevano sulla obiettiva differenza tra la essenziale finalità di tutela del sistema democratico che lo Stato intendeva perseguire con la legislazione premiale del passato decennio e quella di mera ricostruzione dei fatti cui si ispira, in sostanza, la norma che si vuole introdurre con l'emendamento 2.1.

Il presidente DI LEMBO fa osservare che l'emendamento del senatore Pinto rappresenta un elemento importante di quel riequilibrio delle pene che viene invocato dai sostenitori del provvedimento di clemenza, provvedimento rispetto al quale ha già avuto modo di esprimere - in via generale - il proprio orientamento non favorevole. Non si deve infatti dimenticare una sostanziale differenza di trattamento

fra i pentiti - che hanno fruito della legislazione premiale in vigore - e coloro che non hanno operato una simile scelta.

La senatrice CAPPIELLO - prima di manifestare il proprio parere sugli emendamenti presentati - rinnova la raccomandazione ad approvare comunque con sollecitudine il disegno di legge, e sottolinea come nella odierna seduta il Governo abbia finito per dichiararsi sostanzialmente favorevole a tutti e quattro gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Si pronunzia quindi a favore dell'emendamento 2.2 e dell'emendamento 2.3, che pure risulta di modesta portata sostanziale, nonché dell'emendamento 2.4, pur ritenendo che questo potrebbe essere formulato diversamente, come proposta modificativa, anziché soppresiva delle parole «ovvero tiene comportamenti incompatibili con la precedente condotta».

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 2.1 - che tutto sommato riguarda materia estranea al provvedimento di clemenza - invita il senatore Pinto a ritirarlo.

Si procede al voto sulle proposte di modifica.

L'emendamento 2.2 è approvato dopo dichiarazioni di voto in senso contrario dei senatori PREIONI, a titolo personale, e FILETTI, a nome del Gruppo del Movimento Sociale Destra Nazionale.

È invece respinto l'emendamento 2.1 dopo una dichiarazione di voto del senatore BODO il quale, oltre a manifestare il proprio orientamento negativo sul provvedimento d'indulto nel suo insieme, sottolinea come il testo dell'emendamento potrebbe essere interpretato in modo estensivo, sì da comportare la riapertura di numerosi processi.

L'emendamento 2.3 è approvato dopo una dichiarazione di voto in senso contrario resa a titolo personale dal senatore PREIONI.

È poi respinto l'emendamento 2.4, dopo dichiarazioni di voto in senso contrario dei senatori PREIONI e FILETTI, nonché del presidente DI LEMBO.

L'articolo 2 nel testo emendato è infine accolto dalla Commissione dopo che su di esso hanno ribadito il loro avviso contrario il senatore PREIONI, a titolo personale, e il senatore FILETTI, a nome del Gruppo del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale.

Il presidente DI LEMBO ricorda che ai restanti articoli non sono stati presentati emendamenti, con l'eccezione dell'articolo 6, rispetto al quale l'unica proposta di modifica, presentata dal senatore Stefanelli, è dichiarata decaduta in assenza del presentatore.

Il senatore PINTO fa comunque rilevare che, all'articolo 8, il riferimento all'applicabilità dell'indulto ai reati commessi fino al 31

dicembre 1988 desta non poche perplessità: senza presentare per ora un emendamento, intende comunque far rilevare alla Commissione l'opportunità di fissare una data anteriore di qualche anno.

Il senatore MOLINARI, a seguito della reiezione dell'emendamento 2.4, prospetta l'esigenza di una breve pausa di riflessione e propone di rinviare a più tardi la deliberazione in ordine al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Sulla proposta del senatore Molinari si apre una discussione nel corso della quale prendono la parola in senso favorevole i senatori BRUTTI e MERIGGI, e in senso contrario i senatori PREIONI, CAPPIELLO ed il presidente DI LEMBO il quale, riscontrata la diversità di opinioni, pone ai voti la proposta stessa, avvertendo che - qualora essa venisse approvata - la seduta sarà sospesa fino alle ore 14.30.

La proposta del senatore Molinari risulta accolta.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente DI LEMBO avverte che la Sottocommissione per i pareri si riunirà oggi alle ore 14.

La seduta è infine sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 14.45).

MOLINARI ed altri. - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058)

(Ripresa dell'esame e conclusione)

Per dichiarazione di voto finale interviene il senatore MOLINARI, il quale manifesta una contenuta soddisfazione per il testo che sarà inviato alla discussione dell'Assemblea. Si augura che in tale sede si possa apportare qualche miglioramento ad un disegno di legge che merita grande attenzione.

Conclude annunciando comunque un voto favorevole al testo elaborato dalla Commissione e ringrazia il presidente RIZ per l'imparzialità mostrata nella conduzione dei lavori.

Anche il senatore MERIGGI si esprime a favore dell'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, ma fa presente che intende ripresentare in Aula una proposta di modifica che recepisca i contenuti dell'emendamento 2.4, respinto questa mattina.

Il senatore BRUTTI concorda con chi ritiene che nella ricostruzione della vicenda del terrorismo siano tuttora rimaste zone d'ombra che occorrerebbe dissipare; dichiara tuttavia di dover confermare l'orientamento contrario della sua parte politica rispetto all'emendamento del senatore Pinto, non accolto stamane dalla Commissione. Ribadisce

inoltre l'opportunità, per lo Stato democratico, di offrire un gesto di indubbia equità in favore dei cosiddetti «irriducibili», la cui scelta non condivide, ma rispetta. Esprime, in conclusione, una valutazione positiva - a nome del Gruppo del Partito democratico della sinistra - sul testo globalmente considerato.

Da ultimo apprezza l'equilibrio del presidente Riz nella conduzione dei lavori.

Il senatore CASTIGLIONE mostra soddisfazione per l'andamento del dibattito che permette di licenziare per l'Aula un testo articolato molto equilibrato. È questo un segnale di saggezza dello Stato democratico, che si dimostra in grado di offrire scelte al contempo forti ed eque. Apprezza il contributo dato dal relatore nel corso dei lavori e si pronuncia senz'altro per il conferimento alla senatrice Capiello del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Il senatore DI LEMBO rammenta di essere stato originariamente designato dal Presidente a riferire alla Commissione e di non avere accolto tale invito, in quanto nutre forti perplessità sul provvedimento di clemenza; tuttavia la Commissione ha esaurito i suoi lavori elaborando un testo e quindi si impone il conferimento dell'incarico al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La senatrice CAPIELLO invita il Presidente a sollecitare presso la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari una rapida iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del provvedimento in titolo.

Il presidente RIZ annuncia la sua astensione, deplorando la scelta della Commissione che non ha voluto includere nel testo tutti i reati politici, per limitarsi invece a contemplare solo quelli a specifica finalità di terrorismo o di eversione.

Il ministro CONSO conferma la disponibilità del Governo a dare anche in Assemblea il suo apporto per la redazione di un testo volto a contribuire alla pacificazione sociale; tuttavia, invita a non dimenticare il dolore dei parenti delle vittime del terrorismo.

La Commissione dà infine mandato alla senatrice Capiello a riferire in Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge, con le modificazioni accolte.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 007 0 00, C 02^a, 0022)

Il senatore PINTO chiede l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere subito alla discussione dei disegni di legge nn. 1715 e 1716, concernenti modifiche al codice di procedura penale in tema di diritto di difesa.

Il presidente RIZ pone ai voti la proposta del senatore Pinto, che è accolta.

IN SEDE REFERENTE

Norme recanti modifiche al codice di procedura penale in tema di diritto di difesa (1716)

PINTO. - Modifica dell'articolo 335 del codice di procedura penale (1715)

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore PINTO, evidenziando in primo luogo come la semplificazione giornalistica - per cui l'argomento dei provvedimenti in esame si limiterebbe a norme sulla custodia cautelare - trova già una smentita nel titolo del disegno di legge governativo, che opportunamente parla di innovazioni in tema di diritto di difesa. Apprezza altresì la sollecitudine con cui il Ministro ha inteso, attraverso il disegno di legge n. 1716, corrispondere alla esigenza - da più parti avvertita - di potenziare le facoltà e le garanzie difensive dell'imputato.

Procede quindi alla disamina dell'articolato, dopo aver assunto a testo-base la proposta del Governo.

L'articolo 1 prevede, modificando l'articolo 275 del codice di procedura penale, che il giudice nel valutare l'applicazione delle misure cautelari dovrà tenere conto anche della concedibilità della sospensione condizionale di pena al termine del giudizio. Si prevede inoltre un regime di *minor rigore*, con la possibilità di ricorrere anche a misure diverse dalla custodia in carcere per taluni delitti gravi, come quelli previsti dagli articoli 575 (omicidio), 628 (rapina), purchè le esigenze cautelari risultino comunque soddisfatte.

L'articolo 2, sostituendo il comma 1 dell'articolo 291 del codice, specifica il dovere del pubblico ministero di trasmettere al giudice la documentazione rilevante per la decisione.

L'articolo 3, modificando l'articolo 299 del codice, prevede la facoltà per il giudice di interrogare l'indagato prima di decidere in ordine ad una richiesta di revoca o sostituzione della misura privativa della libertà personale.

L'articolo 4, innovando gli articoli 309 e 310 del codice, amplia le garanzie difensive e risolve un accentuato contrasto giurisprudenziale, per cui si prevederà, d'ora in poi, la possibilità di spedizione della richiesta di riesame delle misure cautelari con telegramma o con altro atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata. Si stabilisce altresì che eventuali ritardi negli adempimenti non possano andare ad discapito dell'imputato.

L'articolo 5, riscrivendo il comma 3 dell'articolo 335 (Registro delle notizie di reato), modifica profondamente la disciplina relativa al segreto sulle iscrizioni nel registro ma riconosce comunque al pubblico ministero il potere di disporre la segretezza in quei casi in cui ciò si rendesse necessario.

L'articolo 6, eliminando il riferimento all'infermità dell'arrestato nell'articolo 386, consente un esercizio generalizzato della facoltà del pubblico ministero di disporre gli arresti domiciliari anzichè la custodia in carcere: la norma è sostanzialmente condivisibile ma probabilmente dovrà essere modificata per una incongruenza della attuale formulazione.

L'articolo 7 sostituisce il comma 3-*bis* dell'articolo 390, ma il relatore non esclude, a questo proposito, la possibilità di accogliere eventualmente talune soluzioni adottate nel testo elaborato dal comitato ristretto per il disegno di legge n. 1085, in tema di applicazione della pena su richiesta.

Da ultimo, l'articolo 8 modifica l'articolo 38 del decreto legislativo n. 271 del 1989, per cui il difensore della persona sottoposta alle indagini potrà presentare direttamente al giudice elementi rilevanti ai fini della decisione da adottare.

Il seguito dell'esame è infine rinviato e il presidente RIZ rivolge a tutti i componenti della Commissione ed al rappresentante del Governo parole di augurio per le feste di fine d'anno.

La seduta termina alle ore 16,05.

**Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi
con finalità di terrorismo (1058)**

Testo proposto dal Comitato ristretto

Art. 1.

(Indulto per condanne a pene temporanee)

1. È concesso indulto nella misura pari a un terzo della pena inflitta per le pene detentive e per l'intero ammontare delle pene pecuniarie inflitte per reati che risultano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

2. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie, conseguenti alle condanne per le quali è applicato l'indulto.

Art. 2.

(Indulto per condanna alla pena dell'ergastolo)

1. La pena dell'ergastolo inflitta per reati che risultano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale è commutata in quella della reclusione per anni 21 quando il condannato ha abbandonato definitivamente l'organizzazione o il movimento terroristico eversivo cui ha appartenuto.

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 è preso con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale. Prima della deliberazione il giudice acquisisce gli atti del singolo procedimento sottoposto al suo esame.

3. La commutazione di pena applicata in base ai commi 1 e 2 è revocata se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero tiene comportamenti incompatibili con la precedente condotta. Alla revoca provvede il giudice dell'esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, in quanto compatibili.

Art. 3.

(Esclusioni oggettive)

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 2 non sono applicabili quando la condanna concerne anche i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale se da essi è derivata la morte.

Art. 4.

(Applicazione dell'indulto)

1. L'indulto si applica sul cumulo delle pene anche se stabilito in applicazione della legge 18 febbraio 1987, n. 34.

Art. 5.

(Applicazione dell'indulto in caso di continuazione)

1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.

Art. 6.

(Revoca dell'indulto)

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto della stessa indole per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore ad anni due.

Art. 7.

(Computo dei periodi di scarcerazione)

1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, siano stati nel corso del procedimento a loro carico comunque scarcerati, qualora non si sottraggano alla cattura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun reato, possono computare ai fini delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione della sentenza.

2. Le stesse disposizioni si applicano, nell'ipotesi di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a seguito di condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione intercorsi nel corso del procedimento.

Art. 8.

(Termine di efficacia)

1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino al 31 dicembre 1988.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI

Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058)

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per i delitti politici».

1.3

RIZ

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna».

1.2

MOLINARI, ZUFFA, SALVATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È concesso indulto, altresì, ai detenuti, in espiazione di pena a seguito di sentenza divenuta irrevocabile, ai quali sia stata riconosciuta l'attenuante del vizio parziale di mente ai sensi dell'articolo 89 del codice penale. La concessione dell'indulto è subordinata ai seguenti indispensabili requisiti, rilevabili dalle relazioni di sintesi degli organismi competenti:

- a) buona condotta ininterrottamente tenuta negli ultimi otto anni;
- b) effettiva volontà di reinserimento sociale;
- c) insussistenza della pericolosità sociale».

1.1

STEFANELLI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «Quando il condannato ha abbandonato definitivamente l'organizzazione o il movimento terroristi-

co eversivo cui ha appartenuto» con le seguenti: «, salvo che risulti che il condannato appartenga a organizzazioni terroristiche o eversive».

2.2

ZUFFA, SALVATO, MOLINARI

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:

«La pena dell'ergastolo è commutata con quella della reclusione per anni quattordici nel caso in cui il condannato abbia offerto un rilevante contributo alla completa ricostruzione dei fatti dei quali è stato autore o partecipe».

2.1

PINTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «Prima della deliberazione il giudice acquisisce gli atti del singolo procedimento sottoposto al suo esame».

2.3

ZUFFA, SALVATO, MOLINARI

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero tiene comportamenti incompatibili con la precedente condotta».

2.4

ZUFFA, SALVATO, MOLINARI

Art. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indulto di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 è revocato nel caso in cui chi ne abbia usufruito riporti, per qualsiasi reato, condanna definitiva alla pena della reclusione in misura superiore a due anni».

6.1

STEFANELLI

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

90^a Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico (1646)
(Esame)

Il relatore BUTINI, riferendo sul decreto-legge in titolo, giunto alla sua quinta reiterazione, si richiama al contenuto della relazione da lui svolta sulla precedente versione del decreto, rispetto alla quale l'attuale formulazione si differenzia per aver prolungato la durata di entrambe le missioni al 31 dicembre 1993. Inoltre, mentre resta ferma la spesa di 200 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, viene aumentato da 711,5 a 750 miliardi l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2; tale onere viene coperto con le stesse modalità del precedente decreto, ma senza l'imputazione ai capitoli 1375, 1378 e 2501 del bilancio della Difesa. Sulla clausola di copertura si è pronunciata in termini contrari la 5^a Commissione, ribadendo motivazioni analoghe a quelle contenute nel parere, ugualmente contrario, espresso da quella Commissione in sede di esame del precedente decreto-legge.

Senza discussione e dopo una dichiarazione di voto contrario annunciata, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, dal senatore BOFFARDI, la Commissione dà mandato al relatore Butini di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1646, di conversione del decreto-legge n. 450 del 1993, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

129ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Malvestio e per le finanze Triglia.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in s.p.a. (1708)
(Esame)

Il relatore RAVASIO riferisce sul disegno di legge, di conversione del decreto-legge n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da Enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni. L'articolo 1 del decreto-legge autorizza sostanzialmente il Ministero del tesoro a «controgarantire» l'IRI per l'assunzione dell'obbligo di rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione dei contratti di fornitura di elicotteri all'estero in capo ad aziende del settore difesa dell'Efim. La garanzia vale fino al momento del trasferimento al Gruppo IRI delle aziende di tale settore in liquidazione. Il Tesoro è altresì autorizzato a garantire l'IRI per le fideiussioni da rilasciare a favore della TAV (Treno Alta Velocità) spa per il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni ed atti integrativi; anche tale garanzia ha durata limitata e cesserà a seguito del collaudo finale delle opere realizzate. La garanzia del Tesoro è inoltre estesa a favore delle Ferrovie dello Stato spa per gli obblighi derivanti nei confronti della TAV spa in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del «sistema alta velocità». Il provvedimento consente quindi al Governo di perseguire l'obiettivo della esecuzione tempestiva ed integrale dei contratti stipulati da parte delle imprese controllate dagli enti delle partecipazioni statali trasformati in società per azioni e nel contempo di contenere il costo della provvista finanziaria da parte delle imprese stesse. Con una norma di carattere interpretativo, contenuta nell'articolo 2, il decreto conferma poi il principio, già implicito nell'articolo 2, comma primo, lettera m), della legge n. 210 del 1985, il

quale estende la garanzia dello Stato alle operazioni di finanziamento e di ristrutturazione per i mutui già stipulati dalle Ferrovie dello Stato, purchè contratti in base alla normativa vigente.

Il senatore GAROFALO chiede se il provvedimento possa correre il rischio di essere censurato dalla Comunità economica europea.

Il presidente FORTE afferma al riguardo che il provvedimento non concede una sovvenzione di carattere industriale alla società Ferrovie dello Stato, bensì autorizza il rilascio di una garanzia da parte dello Stato in relazione ad opere pubbliche che, tra l'altro, sono di interesse comunitario.

Non essendovi richieste di interventi, il sottosegretario MALVESTIO concorda con le dichiarazioni del Presidente, auspicando la rapida conversione del decreto-legge.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Ravaso di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1708, recante conversione del decreto-legge n. 505 del 7 dicembre 1993, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (1712)

VISCO ed altri - Semplificazione e riduzione degli adempimenti dei contribuenti (1434)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore PAINI riconosce che il provvedimento emanato dal Governo costituisce un apprezzabile passo avanti in direzione della semplificazione, ma ritiene che esso ponga un' enfasi eccessiva sul modello 740. Segnala pertanto altri aspetti che, a suo avviso, dovrebbero essere presi in considerazione attraverso proposte emendative. In primo luogo, anche alla luce del recepimento della direttiva comunitaria sui bilanci delle società, non appare più congruo continuare a richiedere alle imprese con contabilità ordinaria di allegare alla dichiarazione dei redditi i prospetti del bilancio; può ritenersi altresì superflua la richiesta ad imprese e liberi professionisti di inserire sia nella dichiarazione IVA che in quella dei redditi, dati relativi ad esempio al numero dei dipendenti o all'ammontare delle retribuzioni, laddove il Governo propone l'eliminazione dal modello 740 del prospetto dati e notizie particolari. L'oratore segnala altresì al Governo l'opportunità di intervenire sui limiti di importo attualmente previsti ai fini della registrazione dei contratti di affitto, per indurre i contribuenti alla registrazione stessa, attualmente elusa in modo massiccio, ed ottenere così anche un notevole recupero sul piano del gettito IRPEG e della cosiddetta «tassa sulla salute». Infine, il senatore PAINI giudica eccessiva la percentuale del tre per cento prevista per il ritardato versamento nei

tre giorni successivi al 20 giugno, proponendo di abbassarla all'uno per cento, dal momento che il ritardo molto spesso non è frutto della negligenza del contribuente, bensì della difficoltà di venire in possesso di documenti da allegare.

Interviene il senatore LEONARDI, il quale sottolinea la portata rivoluzionaria del provvedimento, che consentirà di ottenere grandi risultati sul piano della semplificazione grazie a decisioni di buon senso, come quella di non richiedere dati già in possesso del fisco, eliminare l'obbligo di allegare dei documenti, eliminare il prospetto dei dati e notizie particolari, nonché la copia per il Comune ed escludere dall'obbligo di presentare la dichiarazione un numero consistente di contribuenti (circa cinque milioni), le cui posizioni reddituali sono controllabili dal fisco con altri strumenti. Il decreto-legge emanato dal Governo è quindi condivisibile pienamente in quanto, rispondendo a diffuse attese dei contribuenti, consentirà il superamento di quel clima di diffidenza reciproca tra fisco e cittadino istauratosi da tempo e enfatizzatosi soprattutto nell'ultimo anno. Inoltre, il provvedimento avrà indubbiamente anche l'effetto di liberare risorse già impiegate per il controllo puramente formale di alcune dichiarazioni, per destinarle ad attività molto più efficaci che, privilegiando la qualità delle dichiarazioni, effettuino un controllo su quei contribuenti che possono più ragionevolmente essere considerati a «rischio». Giudicando infine congruo l'innalzamento delle sanzioni previste per coloro i quali abusano delle semplificazioni di adempimenti formali per evadere l'imposta, il senatore Leonardi prospetta anche l'opportunità di potenziare i controlli a campione sui contribuenti non obbligati a presentare la dichiarazione.

Il senatore GAROFALO, riprendendo alcune considerazioni già svolte dal senatore Visco nella seduta di ieri, illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

premesso che l'articolo 78, comma 13-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che i datori di lavoro non sono obbligati a svolgere l'attività di assistenza fiscale nei riguardi dei propri dipendenti qualora abbiano stipulato convenzioni con i centri di assistenza fiscale, compresi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel CNEL;

considerato che ciò può determinare turbamento delle relazioni sindacali, essendo detti CAAF costituiti dalle stesse organizzazioni che assumono la veste di controparte in sede di stipula dei contratti di lavoro,

impegna il Governo

ad emanare al più presto un provvedimento che elimini la possibilità di stipulare le predette convenzioni prima che venga a scadere il termine del 15 gennaio 1994 entro il quale i lavoratori dipendenti devono presentare la richiesta di assistenza ai datori di lavoro».

(0/1712/1/6)

VISCO, GAROFALO, BRINA

Il sottosegretario TRIGLIA preannuncia la disponibilità del Governo ad accogliere tale ordine del giorno.

Il presidente FORTE si dichiara d'accordo sul contenuto dell'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE
(A 007 0 00, C 06^a, 0018)

Il presidente FORTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione già convocate per la restante parte della settimana è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1741, di conversione del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze, nonché con il seguito della discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1653, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.

La seduta termina alle ore 10,30.

130^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e Triglia.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze (1741)
(Esame e rinvio)

Il relatore LEONARDI riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, ha differito al 20

dicembre 1993 la scadenza dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei soggetti colpiti dai noti eventi criminosi verificatisi a Roma (Via Ruggero Fauro) e a Firenze (Via dei Georgofili e Via Lambertesca), rispettivamente il 14 ed il 27 maggio 1993.

Al fine di evitare che allo scadere del 20 dicembre 1993, vengano a concentrarsi nei confronti dei contribuenti interessati tutti i versamenti non effettuati in virtù del differimento concesso, il decreto-legge in esame stabilisce tempi e modalità per il recupero dei tributi suddetti.

Il provvedimento, per obiettive esigenze di equità, riguarda i soggetti colpiti dagli attentati avvenuti sia a Firenze che a Roma, nella considerazione che entrambe le situazioni sono state disciplinate con riferimento agli obblighi tributari dei soggetti stessi dal predetto decreto-legge n. 186 del 1993 e chiarisce che la decorrenza del differimento accordato coincide con la data in cui si sono verificati gli eventi criminosi. Dopo aver dato conto delle scadenze previste per il pagamento dei diversi tributi e delle dilazioni concesse per il recupero dei tributi iscritti a ruolo, il relatore conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Il senatore GAROFALO preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento che rappresenta un importante atto dovuto.

Anche i senatori PAINI, SCHEDA, RAVASIO e FERRARA Vito preannunciano il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi.

Il presidente FORTE, facendo presente che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati (1713), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione)

Il relatore FAVILLA riferisce sul disegno di legge in titolo, che reca alcune modifiche alla disciplina sulla restrizione del contrabbando dei tabacchi lavorati contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992. Tale articolo, nel porre a carico dei produttori di sigarette un generico obbligo di vigilanza sulla destinazione finale dei prodotti, prevede la sospensione della commercializzazione delle marche delle sigarette oggetto di contrabbando, ricollegando tale provvedimento al semplice dato obiettivo del superamento di determinati limiti di tabacchi sequestrati.

A tale proposito, da più parti sono state sollevate obiezioni per il fatto che, da tali disposizioni deriva, nella sostanza, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, soprattutto nell'odierna molteplice varietà delle contraffazioni. Tra l'altro, la disciplina vigente si è rivelata anche

inefficace in quanto, a seguito del provvedimento di sospensione, gli unici soggetti penalizzati realmente sono i rivenditori ufficiali. Per superare gli inconvenienti segnalati, già in passato è stato predisposto un apposito disegno di legge che sostanzialmente risulta trasfuso nell'articolo 1 del provvedimento in esame. In primo luogo, viene specificato l'oggetto ed il contenuto dell'obbligo di vigilanza posto a carico dei produttori, demandando ad apposito decreto ministeriale l'individuazione di appositi sistemi di codificazione dei prodotti al fine di consentire ai produttori stessi di identificare gli operatori inaffidabili. In secondo luogo, si provvede a ricondurre nel quadro di una riconosciuta sensibilità collettiva il provvedimento di sospensione, collegandolo al mancato rispetto dell'obbligo di vigilanza e alla mancata adozione da parte dei produttori dei prescritti sistemi di controllo. Qualora i produttori nazionali ed esteri non applichino gli appositi sistemi di identificazione, sono assoggettati alla sanzione amministrativa da lire 100 milioni a lire 300 milioni che può essere aumentata in caso di recidiva. Gli articoli da 2 a 6 prevedono rispettivamente la reclusione da 1 a 4 anni per coloro i quali introducano, vendano, acquistino o detengano tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a 15 chilogrammi; la sospensione dei documenti di guida nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza di reato; l'espulsione dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri condannati per una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco lavorato; la chiusura o la sospensione della licenza dell'esercizio commerciale ed altri tipi di sanzione per i titolari che detengano o vendano tabacchi lavorati in violazione delle norme in materia; sanzioni penali nei confronti dei soggetti sorpresi ad acquistare tabacchi lavorati di contrabbando. In conclusione, il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento, il quale reca un insieme di cautele che possono rappresentare un motivo tranquillità per gli operatori corretti e rendere possibili controlli mirati da parte dell'Amministrazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore GAROFALO esprime l'avviso che il provvedimento possa essere definitivamente approvato, senza modifiche, sebbene sia perfezionabile in più punti. Esso rappresenta, infatti, un atto necessario che per le categorie maggiormente interessate può significare un segnale di interessamento da parte del Parlamento; preannuncia altresì il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore PAINI chiede un chiarimento in merito all'efficacia dei sistemi di codificazione.

Il sottosegretario DE LUCA fa presente che in base ad accordi di cooperazione economica, in Italia si fabbricano e si distribuiscono tabacchi lavorati su licenza di case produttrici straniere; ovviamente, la legge italiana non è efficace anche per queste ultime, che tuttavia sono giuridicamente vincolate sul piano degli accordi commerciali internazionali.

Il relatore FAVILLA aggiunge che la normativa è stata varata dopo avere già raggiunto apposite intese con le case produttrici straniere.

Il senatore SCHEDA preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore FERRARA Vito dichiara di avere alcune perplessità in merito al nuovo meccanismo sanzionatorio previsto dal provvedimento rispetto a quello della precedente normativa, in quanto la nuova sanzione prevista del pagamento della somma da 100 milioni a 300 milioni di lire sarebbe difficilmente applicabile, soprattutto ai produttori esteri; meglio sarebbe forse stato rendere concretamente applicabile la sanzione prevista nella normativa attualmente vigente che rappresenta, a suo parere, un più efficace deterrente per la lotta al contrabbando.

Il senatore RAVASIO, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni fatte dal senatore Garofalo, si esprime favorevolmente sul provvedimento, anche se permangono - a suo avviso - alcuni aspetti problematici che dovranno essere reconsiderati nella prossima legislatura. Il fenomeno del contrabbando è particolarmente grave se si considera che da un'analisi della FIT, appare che nel 1993 il giro d'affari ammonta a circa 2.460 miliardi, con profitti per 861 miliardi, con 12 milioni di kilogrammi di vendite illegali, un'evasione di imposte varie per 1721 miliardi e mancati ricavi da parte dei Monopoli di 493 miliardi e da parte dei rivenditori al dettaglio per circa 246 miliardi. D'altra parte, nel corso del 1992, la Guardia di Finanza ha accertato 42.000 violazioni, ha sequestrato 842 tonnellate di tabacchi, ha denunciato 37.000 persone, arrestandone 126, ha sequestrato 1.704 automezzi e 177 natanti. In conclusione, il senatore RAVASIO sottolinea l'esigenza di aggredire più efficacemente, per il futuro, il fenomeno del contrabbando che si è venuto sviluppando in maniera abnorme nel corso degli ultimi anni.

Ad un'osservazione del presidente FORTE in merito alla difficoltà di controllare il prodotto nel caso esso sia stato contraffatto, il sottosegretario De Luca risponde che in questo caso si potranno unire gli sforzi dello Stato e del produttore estero per scoraggiare e limitare fenomeni di tal genere.

Il senatore SCHEDA, dopo aver ascoltato i dati forniti dal senatore Ravasio, dichiara di essere ancora più convinto della bontà del provvedimento in esame, anche se occorrerà migliorare la normativa per la repressione del contrabbando nel corso della prossima legislatura.

Il senatore LONDEI rileva come il provvedimento in esame migliori la precedente normativa volta a contrastare il fenomeno del contrabbando anche se, a suo parere, c'è ancora molto da fare in materia e questo sarà proprio il compito del prossimo Parlamento; si dichiara comunque favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario DE LUCA, che interviene per la replica, dichiara di dovere esprimere alcune riserve sui dati forniti dal senatore Ravasio che fanno apparire, alla fine, il mercato illegale superiore a quello legale, per quantità e valore. Riferendosi al merito del provvedimento, egli dichiara che anche il Governo nutre alcune perplessità circa l'efficacia delle norme in esso contenute, tant'è che erano stati approntati alcuni emendamenti in tal senso migliorativi; tuttavia, considerando che la presentazione di eventuali proposte modificative avrebbe quasi certamente comportato la mancata approvazione del provvedimento nel corso della presente legislatura, il Governo ha deciso di non favorire tale eventualità, accettando, per il momento, le norme in esso contenute, che dovranno tuttavia essere riviste e migliorate, per renderle più efficaci, nel corso della prossima legislatura.

Il relatore FAVILLA illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

«La 6^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1713,

impegna il Governo a definire, per il futuro, misure più drastiche per contrastare il fenomeno del contrabbando mediante l'introduzione di norme volte al controllo della destinazione finale del prodotto, l'attivazione della mutua assistenza amministrativa tra Stati membri dell'Unione Europea, la predisposizione di accordi *ad hoc* tra le imprese produttrici e trasformatrici e la pretesa di idonee garanzie a copertura del danno fiscale, nonché l'applicazione, con tutte le opportune garanzie per l'Erario, della facoltà di vendita dei prodotti confiscati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1978, n. 915».

(0/1713/1/6)

FAVILLA

Il sottosegretario DE LUCA si dichiara favorevole a tale ordine del giorno che, posto ai voti, è poi approvato.

Il presidente FORTE avverte che si può passare alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Posti separatamente in votazione, sono approvati, senza modifiche, gli articoli da 1 a 6 ed infine il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

144^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
RICEVUTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Matulli e Innamorato.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi (269-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente RICEVUTO avverte che, non essendo pervenuti i pareri obbligatori sui nuovi emendamenti presentati ieri, occorre sospendere la seduta fino alle ore 15 per consentire alle Commissioni consultate di pronunciarsi.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 15,40.

Il presidente RICEVUTO, relatore, rileva che la Camera dei deputati ha modificato l'impianto del disegno di legge n. 269 approvato dal Senato per risolvere alcuni problemi interpretativi nella legislazione sull'accesso ai ruoli direttivi delle scuole. Illustra quindi brevemente gli articoli 2, 3 e 4 aggiunti dall'altro ramo del Parlamento, esprimendo alcune perplessità sul comma 2 dell'articolo 3 che dispone una sanatoria per i candidati ammessi con riserva ad un concorso per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare, che potrebbe generare ulteriore contenzioso in una materia già molto controversa.

In conclusione sostiene che evidenti ragioni di opportunità politica inducono ad approvare il disegno di legge in titolo senza modifiche.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BISCARDI ricorda che il disegno di legge originario intendeva omologare il termine di validità delle graduatorie dei concorsi per il personale direttivo a quelle per il personale docente. Indubbiamente l'altro ramo del Parlamento ha ampliato la materia del disegno di legge per rispondere ad esigenze reali di chiarezza della legislazione per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole. Si sofferma quindi sull'articolo 3, del quale condivide il comma 1. Pur comprendendo le perplessità manifestate dal relatore sul comma 2, ritiene che la sanatoria ivi prevista non si sarebbe resa necessaria se il disegno di legge fosse stato approvato in tempi rapidi. Si tratta di sanare una situazione di evidente sperequazione relativa al concorso indetto il 23 marzo 1992. Medesima esigenza lo aveva spinto a presentare l'emendamento 3.1, per intervenire anche sul concorso precedente per evidenti ragioni di equità.

Il senatore NOCCHI dichiara che il Gruppo del PDS non è per nulla soddisfatto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, specie in ordine alla soluzione adottata nell'articolo 3, che riguarda soltanto una frazione del personale della scuola. La sua parte politica avrebbe preferito estendere le disposizioni a tutti coloro che si sono trovati nelle stesse condizioni e a questo fine ha presentato alcuni emendamenti che illustra brevemente. L'emendamento 2.1 prevede l'estensione della validità delle graduatorie di alcuni concorsi a posti di ispettore tecnico, accogliendo peraltro un'indicazione già espressa dall'altro ramo del Parlamento con l'approvazione di un ordine del giorno. Il subemendamento 4.0.1/1 è volto a risolvere un problema di interpretazione della legislazione relativa agli incarichi di presidenza e il subemendamento 4.0.2/1 chiarisce la natura del servizio di insegnamento. Infine l'emendamento 4.0.3 risolve alcuni problemi interpretativi in ordine alla normativa per i docenti di libere attività musicali.

Il senatore MANZINI afferma che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento soddisfano alcune esigenze maturate nel corso di questi ultimi anni. Pur condividendo parte delle perplessità emerse nel dibattito, ritiene che evidenti ragioni di opportunità politica consiglino di non modificare ulteriormente il testo.

Il senatore CANNARIATO concorda sull'esigenza di approvare definitivamente il disegno di legge in titolo che, pur con alcune riserve, contribuisce a chiarire una legislazione davvero intricata che ha finora determinato un enorme contenzioso.

Il senatore STRUFFI afferma che il Gruppo socialista è orientato ad approvare il disegno di legge in titolo senza proporre modifiche. Condivide alcune delle riserve emerse nel dibattito, ma ragioni di realismo inducono ad evitare un ulteriore rinvio all'altro ramo del Parlamento, anche perchè comunque il disegno di legge contribuisce a chiarire alcune norme della legislazione sui concorsi per il personale direttivo della scuola.

La senatrice ZILLI comprende l'esigenza di non modificare il disegno di legge in titolo, ma esprime perplessità sull'articolo 3. Infatti, al comma 1 si riconosce al personale della scuola materna il diritto di accedere ai concorsi direttivi per la scuola elementare innovando profondamente la precedente legislazione. Sarebbe quindi stato preferibile rivedere la normativa per tutti i gradi di scuola. Riguardo poi al comma 2, giudica negativamente la previsione di sanatorie così limitate, poiché potrebbero determinare ingiustizie più radicali di quelle che mirano a superare.

Il senatore POLENTA osserva che la disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 3 riconosce al personale della scuola materna la possibilità di accedere ai ruoli direttivi della scuola, finora preclusa dalla mancata attuazione della norma che prevedeva l'istituzione della figura del direttore didattico nella scuola materna. Condivide le perplessità sul comma 2 del medesimo articolo, ma ritiene che prevalgano ragioni di opportunità politica per approvare il disegno di legge senza modifiche.

Il PRESIDENTE relatore, replicando agli intervenuti, ribadisce le perplessità sulla sanatoria disposta dal comma 2 dell'articolo 3, che non mancherà a suo avviso di determinare ulteriore contenzioso.

Il sottosegretario INNAMORATO prende atto dell'orientamento pressoché unanime espresso dalla Commissione, a favore dell'approvazione del disegno di legge senza ulteriori modifiche, onde contribuire a chiarire alcune disposizioni in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi della scuola.

Si passa all'esame degli articoli, come modificati dalla Camera dei deputati.

Il presidente RICEVUTO, considerato l'andamento del dibattito, non ritiene di approfondire il problema dell'ammissibilità degli emendamenti.

Senza discussione viene approvato l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO si è dichiarato contrario all'emendamento 2.1, il senatore NOCCHI lo ritira.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha ritirato l'emendamento 2.2, viene posto in votazione ed approvato l'articolo 2, con l'astensione del Gruppo del PDS.

Si passa all'esame dell'articolo 3, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati.

Dopo che il senatore BISCARDI ha ritirato l'emendamento 3.1, intervengono per dichiarazione di voto sull'articolo la senatrice ZILLI (che si astiene ribadendo le perplessità già espresse), i senatori CANNARIATO e NOCCHI (che si astengono), il senatore BISCARDI (favorevole poichè la norma sana un vuoto legislativo per l'accesso ai ruoli direttivi da parte del personale delle scuole materne) e il senatore MANZINI (favorevole poichè il comma 1 si inquadra nell'ottica del riconoscimento dell'autonomia alle unità scolastiche e il comma 2 non potrà determinare a suo avviso sconvolgimenti nelle graduatorie).

Il sottosegretario INNAMORATO, a quest'ultimo proposito, conferma che il recupero dei candidati ammessi con riserva al concorso indetto il 23 marzo 1992 non potrà determinare sovvertimento delle graduatorie, poichè rimangono valide le nomine e le assegnazioni già disposte.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 3.

Si passa ad esaminare l'articolo 4 introdotto dalla Camera dei deputati che, posto in votazione, è approvato con l'astensione dei senatori NOCCHI, BUCCIARELLI e CANNARIATO.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi.

Il senatore NOCCHI fa proprio l'emendamento 4.0.1 ritirato dal senatore BISCARDI.

Dopo che il PRESIDENTE relatore si è rimesso alla Commissione ed il SOTTOSEGRETARIO ha espresso parere contrario, il subemendamento 4.0.1/1, posto in votazione, è respinto con l'astensione del senatore CANNARIATO, risultando conseguentemente precluso il subemendamento 4.0.1/2.

Dopo che il PRESIDENTE relatore si è rimesso alla Commissione ed il GOVERNO ha espresso parere contrario, l'emendamento 4.0.1, posto in votazione, è respinto con l'astensione dei senatori ZILLI e CANNARIATO.

Previ pareri contrari del PRESIDENTE relatore e del GOVERNO, con successive votazioni sono respinti il subemendamento 4.0.2/1 e l'emendamento 4.0.2, con l'astensione dei senatori ZILLI e CANNARIATO.

Viene quindi esaminato l'emendamento 4.0.3, del quale il senatore NOCCHI propone una nuova formulazione.

Dopo che i senatori MANZINI e ZILLI hanno dichiarato di condividere la sostanza della proposta, pur ritenendo di non poterla approvare per le ragioni di opportunità politica già esposte, previ pareri contrari del PRESIDENTE relatore e del sottosegretario INNAMORA-

TO, l'emendamento 4.0.3, posto in votazione, è respinto con l'astensione dei senatori ZILLI e CANNARIATO.

Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore NOCCHI dichiara l'astensione del Gruppo PDS per le riserve già espresse, pur comprendendo l'esigenza di approvare senza modifiche il disegno di legge in titolo.

Il presidente RICEVUTO relatore dichiara il voto favorevole dei senatori socialisti, pur ribadendo le riserve su taluni aspetti del testo che auspica il Governo possa superare con ulteriori provvedimenti.

Il senatore BISCARDI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'attenzione prestata alle problematiche poste dal disegno di legge di sua iniziativa, ritiene che sia stato realizzato l'obiettivo primario di omologare la validità delle graduatorie dei concorsi per i ruoli direttivi a quelle per i ruoli docenti.

Il senatore CANNARIATO avrebbe preferito un riordino sistematico della legislazione per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione scolastica, ma ragioni di opportunità politica impongono di evitare ulteriori modifiche al disegno di legge in titolo, sul quale dichiara che si asterrà.

Il senatore STRUFFI dichiara che il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge in titolo, che contribuisce a chiarire alcuni dubbi di interpretazione della legislazione in materia di accesso ai ruoli direttivi delle scuole.

Il senatore MANZINI dichiara il voto favorevole del Gruppo democristiano, segnalando che probabilmente l'ultimo disegno di legge approvato in via definitiva dalla Commissione in questa legislatura riguarda proprio la dirigenza scolastica, che sarà chiamata a svolgere un ruolo nuovo nell'ottica del riconoscimento dell'autonomia alle unità scolastiche.

La senatrice ZILLI dichiara a nome del Gruppo della Lega Nord che si asterrà per le perplessità già espresse.

Viene quindi posto in votazione ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 029 0 00, C 07^a, 0016)

Il presidente RICEVUTO avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato immediatamente al

termine della seduta, facendo presente che, secondo quanto potrà essere disposto dalla Presidenza del Senato, la Commissione potrebbe tornare a riunirsi stasera stessa, non appena conclusa la sessione di bilancio, in relazione alle determinazioni che verranno assunte dall'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 17.

145ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Innamorato.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016)

Nocchi ed altri: Riordino della Biennale di Venezia (1101)

De Rosa ed altri: Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia» (1343)

Covatta ed altri: Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 novembre scorso.

Il relatore MANZINI chiede che le diverse forze politiche si pronuncino sulla opportunità di proseguire la discussione sul testo unificato da lui proposto.

Il senatore NOCCHI afferma che il Gruppo del PDS, pur avendo in un primo momento accettato l'impostazione della riforma della Biennale delineata dal relatore, è indotto dalle successive prese di posizione delle organizzazioni sindacali e più in generale dell'opinione pubblica veneziana a ritenere che non sussistano più le condizioni per proseguire il dibattito sul testo proposto dal relatore. Del resto, l'audizione informale dei membri del consiglio direttivo dell'ente ha confermato le riserve sull'impostazione della riforma e l'esigenza di una fase di riflessione che coinvolga tutti i soggetti interessati all'attività culturale della Biennale di Venezia.

Il senatore COVATTA prende atto che il gruppo del PDS ha mutato atteggiamento nei confronti della riforma, non tanto per la presa di posizione del consiglio direttivo, quanto piuttosto per le agitazioni delle organizzazioni sindacali del personale dell'ente, preoccupato di un mutamento della natura del rapporto di impiego che peraltro conseguirebbe necessariamente a qualunque riforma. L'audizione informale dei membri del consiglio direttivo ha fatto emergere posizioni molto diversificate sulla opportunità di proseguire nella discussione della riforma del tutto in contrasto con le precedenti prese di posizione. Non si comprende poi come un organismo ritenuto da tutti delegittimato e lottizzato fino a qualche mese fa abbia ora riacquisito una autorevolezza tale da condizionare l'attività legislativa. A conclusione di una vicenda davvero discutibile occorrerebbe almeno invitare il consiglio direttivo della Biennale a svolgere le proprie attività istituzionali invece di occuparsi solo di questioni sindacali, per evitare sprechi di denaro pubblico derivanti dall'intempestività delle decisioni necessarie ad assicurare la funzionalità dell'istituzione.

Il relatore MANZINI prende atto con rammarico della posizione del Gruppo del PDS e dichiara comunque la sua disponibilità a proseguire la discussione della riforma alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le festività natalizie, qualora le condizioni politiche dovessero mutare.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

Interventi in favore del cinema (1560), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 16 dicembre scorso.

Il corelatore NOCCHI ricorda che nelle precedenti sedute la Commissione aveva dovuto prendere atto con rammarico dell'impossibilità di procedere all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, a causa di due eventi inopinati: la rottura prodottasi all'interno del mondo del cinema (in particolare fra autori e produttori) e il parere contrario della Commissione bilancio. Si era pertanto convenuto che l'unica via d'uscita praticabile fosse la approvazione di un ordine del giorno, con il quale fornire indirizzi al Governo per l'emanazione di un decreto-legge recante le parti essenziali del testo in discussione. Invita pertanto la Commissione ad approvare l'ordine del giorno da lui illustrato insieme alla corelatrice Daria Minucci lo scorso 15 dicembre.

Il senatore MANZINI dichiara che il Gruppo della Democrazia cristiana è a sua volta preoccupato per gli sviluppi della vicenda, imprevedibili e non del tutto trasparenti. Esprime una valutazione favorevole sull'ipotesi del ricorso alla decretazione d'urgenza e sul testo dell'ordine del giorno, al quale propone di aggiungere, all'inizio, un

richiamo all'esigenza di tutelare la produzione nazionale e, al n. 5), un esplicito riferimento alla fasce più deboli del pubblico.

Il senatore STRUFFI segnala la necessità che il decreto-legge si conformi alla normativa comunitaria, tenendo conto dei rilievi formulati dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il corelatore NOCCHI concorda con i suggerimenti del senatore Manzini e modifica conseguentemente l'ordine del giorno; risponde poi al senatore Struffi che l'ordine del giorno contiene già l'indicazione da lui espressa.

La Commissione approva quindi l'ordine del giorno nel seguente testo:

«La 7^a Commissione del Senato,

al termine della discussione generale sul disegno di legge n. 1560, recante «Interventi urgenti in favore del cinema»,

constatato che non esistono allo stato condizioni sufficienti per procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge in questione a causa della contrarietà espressa dalla 5^a Commissione del Senato sulle modalità di attuazione degli incentivi finanziari;

valutato che la crisi della produzione cinematografica, in assenza di una normativa nazionale di promozione, si accentuerebbe in una fase in cui, dopo la conclusione così complessa della trattativa sul GATT, sarebbe indispensabile prevedere un intervento di incentivazione da parte dello Stato che si colleghi allo sforzo comune prodotto sullo stesso obiettivo da parte dei Paesi membri della CEE,

impegna il Governo

a predisporre sollecitamente un decreto-legge che, riprendendo i punti più significativi del disegno di legge n. 1560, qualifichi, secondo criteri di modernità e trasparenza, le modalità di intervento dello Stato a favore della produzione cinematografica nazionale prioritariamente:

1) sulle forme di incentivazione della produzione, della distribuzione ed esportazione del prodotto cinematografico nazionale;

2) sul rapporto Stato-regioni, che si raccordi con i contenuti del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, che istituisce il dipartimento per le attività di spettacolo presso la Presidenza del Consiglio e decentra funzioni alle regioni;

3) sulla promozione del gusto e della cultura cinematografica, mediante la promozione dell'associazionismo di settore;

4) sugli interventi a favore dell'esercizio cinematografico in generale e a favore del Centro sperimentale per la cinematografia e della Cineteca nazionale;

5) sulla programmazione televisiva delle opere filmiche, che contemperi le esperienze degli esercenti con quelle dei produttori di videocassette ed *homevideo*, tuteli i diritti degli utenti e in particolare delle fasce più deboli e recepisca la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3 della direttiva 89/552/CEE, in armonia con l'articolo 59 del Trattato di Roma.

La 7^a Commissione del Senato sollecita, infine, il Governo in sede di redazione del decreto-legge a operare una compiuta verifica ed un approfondimento collegiale sugli aspetti finanziari del decreto stesso, in modo che siano superate le osservazioni critiche contenute nel parere espresso dalla 5^a Commissione del Senato in merito alle forme di incentivazioni finanziarie previste dal disegno di legge n. 1560».

0/1560/1/7

NOCCHI, MINUCCI Daria

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,35.

EMENDAMENTI

Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi (269-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Art. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico banditi con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (4^a serie speciale) rispettivamente n. 90 del 1988 e n. 2 del 10 gennaio 1989 mantengono validità, dall'articolo 43, ultimo comma, dal decreto del Presidente della Repubblica, 31 maggio 1974 n. 417, per sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge quanto ai concorsi già espletati, e per sei mesi dalla data di compimento dell'anno di validità quanto ai concorsi in via di espletamento. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura dei posti vacanti delle rispettive aree e disponibili nel periodo di validità prorogata delle relative graduatorie».

2.1 NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, SPOSETTI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico banditi con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (4^a serie speciale) rispettivamente n. 90 del 1988 e n. 2 del 10 gennaio 1989 mantengono validità, dall'articolo 43, ultimo comma, dal decreto del Presidente della Repubblica, 31 maggio 1974 n. 417, per sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge quanto ai concorsi già espletati. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura dei posti vacanti delle rispettive aree e disponibili nel periodo di validità prorogata delle relative graduatorie».

2.2 RICEVUTO

Art. 3.

Al comma 2, dopo le parole: «anche ai candidati ammessi con riserva» aggiungere le altre: «al concorso indetto con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 12 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale) n. 56 bis del 17 luglio 1990, e ...».

3.1 BISCARDI, NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI

Art. 4.

All'emendamento 4.0.1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I due anni di incarico di presidenza, di cui all'articolo 9 comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 convertito nella legge 27 dicembre 1989 n. 417 devono intendersi svolti entro il 31 maggio 1991, data di promulgazione del bando relativo al concorso riservato.»

4.0.1/1 NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, SPOSETTI

All'emendamento 4.0.1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I due anni di incarico di presidenza, di cui all'articolo 9 comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 convertito nella legge 27 dicembre 1989 n. 417 devono intendersi svolti entro il 31 maggio 1991, data di promulgazione del bando relativo al concorso riservato.»

4.0.1/2 RICEVUTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

1. I docenti che hanno conseguito una votazione di almeno 35/50 nella prova colloquio dei concorsi a posti di preside nella scuola media, indetto per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che hanno partecipato, con riserva, al concorso indetto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 ed hanno maturato il biennio di incarico di presidenza negli istituti secondari di primo grado alla data di pubblicazione del bando di concorso (Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991), sono immessi nel ruolo del personale direttivo, purchè alla data di partecipazione all'esame-colloquio del predetto concorso riservato, fossero forniti di

laurea ed avessero maturato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato».

4.0.1 BISCARDI, NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI

All'emendamento 4.0.2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Per servizio di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b) deve intendersi anche il servizio retribuito estivo».

4.0.2/1 NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, SPOSETTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

1. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cattedre per soli titoli è da ritenersi la stessa prevista per il completamento delle procedure concorsuali, il 31 dicembre 1989, come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. I docenti inclusi in graduatoria con riserva, per aver presentato la domanda entro il termine previsto dal comma precedente, sono considerati inclusi nella graduatoria dei concorsi a cattedre per soli titoli a tutti gli effetti: gli stessi docenti hanno diritto, come previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge citato, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato la relativa domanda.

2. Ai docenti nominati in base a quanto disposto dal comma precedente verrà assegnata la sede entro i posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995».

4.0.2 BISCARDI, NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

1. Il titolo di studio conferito, ai docenti di libere attività musicali in servizio nell'anno scolastico 1980/81, che hanno frequentato il corso triennale speciale di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve intendersi validamente conseguito.

2. Sono di conseguenza parimenti valide le abilitazioni all'insegnamento successivamente conseguite. Ai medesimi docenti si applica quanto disposto dall'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. I docenti che, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 e dell'articolo 44, comma 7 della legge 20 maggio 1982, n. 270, risultino comunque mantenuti in servizio sino al 31 agosto 1993, sono immessi in ruolo in soprannumero a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

4.0.3

SPOSETTI, BISCARDI, NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

163ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

*Interviene il ministro dei lavori pubblici Merloni.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE DELIBERANTE**

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1508-B-bis), approvato dalla Camera dei deputati; risultante dallo stralcio dei commi da 17 a 38 dell'articolo 25 del disegno di legge n. 1508, già approvato dal Senato della Repubblica
(Discussione e approvazione)

Il presidente FRANZA illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati rispetto al testo approvato dal Senato. Al riguardo precisa che nella definizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica viene inclusa anche l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. Inoltre, le disposizioni del provvedimento, relative alle modalità di vendita, si applicano anche agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.

Per quanto concerne i piani di vendita delle regioni, il comma 4 prevede che essi vengano formulati su proposta degli enti proprietari (il testo Senato prevedeva «sentiti» gli enti proprietari) al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Al riguardo, il testo approvato dal Senato era formulato nel senso di consentire alle regioni di escludere dall'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia.

Al comma 9 viene aggiunto un periodo in base al quale hanno titolo di priorità nell'acquisto, in caso di vendita a terzi, le società cooperative

edilizie di abitazione iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge n. 59 del 1992, che si impegnino a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per almeno 8 anni.

Al comma 13, si precisa che i proventi delle alienazioni che rimangono nella disponibilità degli enti proprietari vengono depositati sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di Tesoreria dello Stato.

Il comma 20 eleva da 7 a 10 anni il periodo di divieto di ralienazione o di modifica della destinazione d'uso degli alloggi acquistati ai sensi del presente provvedimento.

Viene infine aggiunto un comma 24, secondo cui gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge n. 137 del 1952 (a favore dei profughi dalla Libia, Eritrea, Etiopia e Somalia, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano) e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 del DPR n. 2 del 1959 (pagamento con rate mensili venticinquennali senza interessi e con determinazione del prezzo di cessione in misura pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio).

Conclude, auspicando una sollecita approvazione del provvedimento, nel testo illustrato dall'altro ramo del Parlamento.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore NERLI, il quale ricorda innanzitutto il grande impegno profuso dalla Commissione nell'esame di questa materia per tutto l'arco della legislatura. Ora, rispetto alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, deve esprimere un certo disagio nel constatare che si è voluto ampliare l'area di applicazione della legge anche all'edilizia a favore del personale civile e militare dell'Arma dei carabinieri, della polizia di Stato, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. Tale impressione di disagio non è certo dovuta a ragioni di contrarietà verso le esigenze di queste categorie di personale, ma si fonda semplicemente sul fatto che trattasi di un ampliamento del campo di applicazione della norma effettuato senza che il Governo abbia fornito dati precisi alla Commissione circa l'entità di questi alloggi.

Inoltre, occorre che il Governo chiarisca in via interpretativa la disposizione di cui al comma 9, in base al quale, ove gli assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 non abbiano presentato nei termini domanda di acquisto degli alloggi, questi ultimi sono venduti a terzi, purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il problema nasce infatti dall'ulteriore periodo aggiunto dall'altro ramo del Parlamento, in base al quale, in questi casi, hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie di cui alla legge n. 59 del 1992. È evidente che, se non si vuole rischiare di vanificare la portata della norma, deve

essere chiaro che i soci delle cooperative in questione devono anch'essi rientrare nei limiti reddituali previsti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione.

La senatrice MAISANO GRASSI si asterrà, in quanto ritiene insufficiente l'ultimo periodo del comma 9, nella parte in cui prevede che le società cooperative edilizie si debbano impegnare a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore ad otto anni. Tale periodo dovrebbe essere infatti elevato a dieci anni.

Conclusasi la discussione generale, rinunciando il Presidente Franza alla replica, interviene brevemente il ministro MERLONI, per assicurare il senatore Nerli che l'interpretazione che il Governo dà del comma 9 è quella da lui stesso indicata.

Il presidente FRANZA avverte che, trattandosi di provvedimento collegato alla manovra finanziaria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 120 del Regolamento, la votazione sull'articolo unico del disegno di legge avrà luogo per appello nominale.

Votano a favore i senatori: ANGELONI, BALLESI (in sostituzione del senatore Lauria), CONTI, FABRIS, FRANZA, GIOVANNIELLO, LIBERATORI, LOMBARDI, MANZINI (in sostituzione del senatore Meo), MINUCCI Daria (in sostituzione del senatore Covello), NERLI, PINNA, SENESI, STRUFFI (in sostituzione del senatore Frasca) e TADDEI (in sostituzione del senatore Rognoni).

Si astiene la senatrice MAISANO GRASSI.

Il disegno di legge risulta quindi approvato nel suo articolo unico, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con 15 voti favorevoli ed una astensione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante l'elenco degli interventi, nonché il relativo quadro finanziario, per il completamento dei piani di ricostruzione postbellica

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1993, n. 317. Esame: parere favorevole)

(R 139 B 00, C 08ª, 0010)

Riferisce alla Commissione il senatore FABRIS, il quale giudica condivisibili le ripartizioni dei fondi effettuate dal Ministro dei lavori pubblici. Segnala, comunque, che sono pervenuti taluni rilievi da parte dei Comuni di Ancona e Macerata, sui quali egli non sarebbe tecnicamente in grado di esprimere un giudizio e, per questa parte, si rimette quindi alle valutazioni del Ministro.

Apertosi il dibattito, interviene la senatrice ANGELONI, la quale giudica squilibrata la ripartizione dei fondi proposta dal Governo, in

quanto non tiene conto dell'effettivo stato di avanzamento delle opere, dimenticando che la legge è volta a garantire il completamento delle opere già iniziate e dare funzionalità a quelle ultimate.

In tale quadro, non è corretto utilizzare gli stanziamenti al di fuori di questi obiettivi e solo per rispondere a pur legittime aspettative delle città interessate.

Il Comune di Ancona aveva avanzato una richiesta di 118 miliardi, tenuto conto anche del fatto che alcune opere verrebbero completate dallo stesso Comune ed altre, secondo quanto dichiarato dal Ministro, sarebbero affidate all'ANAS (peraltro, questa affermazione deve essere meglio verificata, in quanto trattasi di opere non incluse nei programmi dell'ANAS).

Chiede quindi che nel testo del parere, analogamente a quanto avvenuto presso la Camera dei deputati, si chieda l'impegno di maggiori risorse per il Comuni di Ancona e Macerata, limitandosi le opere di Ariano Irpino e Pantelleria a quelle che effettivamente rientrano nello spirito della legge (a tale riguardo, ritiene che debba rimanere esclusa la chiusura dell'anello della circonvallazione di Ariano Irpino e che si tenga conto che l'impegno di spesa della regione siciliana per il completamento della diga foranea a protezione del porto è sufficiente a garantirne la realizzazione).

La senatrice MAISANO GRASSI si pronuncia favorevolmente sullo schema di decreto proposto dal Ministro dei lavori pubblici, dissentendo nettamente da quanto affermato nel parere reso dalla VIII Commissione della Camera dei deputati in ordine alla diga foranea del porto di Pantelleria, in quanto l'impegno della regione non è relativo alla struttura portante della diga. Infatti, se questa non venisse completata, l'intera opera portuale resterebbe inutilizzata.

Il senatore BALLESI, nel pronunciarsi favorevolmente sullo schema di decreto, ricorda che lo spirito della legge è quello di completare le opere in corso, nonché i lavori finalizzati alla realizzazione di un progetto approvato o quelli strettamente necessari ad assicurare la funzionalità ad opere già ultimate, nel rispetto dei piani di ricostruzione e dei piani regolatori generali vigenti. Occorre quindi evitare il rischio di vanificare in fase attuativa la portata della norma di legge, utilizzando fondi per lavori non previsti negli strumenti urbanistici.

Il senatore LOMBARDI esprime il proprio dissenso verso ogni tentativo di utilizzare la giusta esigenza di mettere ordine nella triste vicenda dei piani di ricostruzione post-bellica per ottenere il finanziamento di opere che nulla hanno a che fare con lo spirito della legge, creandosi così ulteriori squilibri a danno di zone, come quelle terremotate, che non hanno avuto dal legislatore la stessa attenzione che hanno ricevuto i comuni interessati ai piani di ricostruzione post-bellica.

Il presidente FRANZA dichiara di non avere titolo per avventurarsi in disquisizioni tecniche sulle scelte compiute dal Ministro dei lavori

pubblici, il cui schema di decreto appare nelle sue linee di massima ampiamente condivisibile e conforme allo spirito della legge.

Tra l'altro, ricorda che i comuni interessati hanno già ottenuto un risultato assolutamente insperato nel veder approvata una legge di spesa assolutamente equilibrata in un periodo tanto difficile per la finanza complessiva del Paese.

Conclusosi il dibattito, in sede di replica il relatore FABRIS sottopone alla valutazione della Commissione una proposta di parere favorevole senza osservazioni.

Il ministro MERLONI ritiene che lo schema di decreto sia idoneo a soddisfare tutte le esigenze dei comuni interessati attenendosi strettamente alle finalità della legge e tenuto conto che talune opere, quali il completamento della strada statale n. 16, non possono che essere di stretta competenza dell'ANAS. L'obiettivo primario è quello di utilizzare correttamente gli stanziamenti previsti per completare le opere lasciate incompiute dal costruttore Longarini. Si impegna comunque ad avviare contatti con le amministrazioni comunali di Ancona e Macerata, per meglio chiarire le loro effettive esigenze.

Dopo un breve intervento del senatore GALDELLI, il quale chiede che vengano chiaramente distinte le opere che dovranno essere ultimate dal Ministero da quelle che verranno appaltate dai comuni, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

La senatrice ANGELONI annuncia il voto contrario del suo Gruppo, per i motivi già esposti nel corso del dibattito e chiede al Ministro di tener conto del parere reso dalla VIII Commissione della Camera dei deputati, nonchè dei rilievi emersi nel presente dibattito.

La senatrice MAISANO GRASSI annuncia il suo voto favorevole e precisa che per quanto concerne le opere interne al porto di Pantelleria la competenza spetta alla regione Sicilia e non al comune.

La proposta di parere favorevole del relatore viene quindi approvata a maggioranza dalla Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, 23 dicembre, alle ore 10 e comunque al termine della trattazione in Assemblea dei provvedimenti finanziari, per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1465 (edilizia residenziale pubblica) e l'esame in sede referente del disegno di legge n. 696 (competenze professionali dei geometri).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

107^a Seduta

Presidenza del Presidente
RABINO

Interviene il sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato DE CINQUE.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 007 0 00, C 09^a, 0034)

Il presidente RABINO comunica che la Commissione bilancio potrà esprimere il parere sui disegni di legge all'ordine del giorno soltanto al termine dell'esame, in Assemblea, dei documenti finanziari e di bilancio.

Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 20,10).

Il presidente RABINO ringrazia il sottosegretario De Cinque per la sua partecipazione ai lavori della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L 014 0 78, C 09^a, 0018)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 15 dicembre 1993.

Il senatore MICOLINI - tenuto anche conto dei giudizi, emersi nella precedente seduta, unanimemente positivi sulla capacità professionale del commendator Pietro Pittaro - propone che la Commissione esprima un parere favorevole sulla sua nomina a presidente dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti, in relazione alla predetta capacità professionale ed alla competenza.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole.

Ad essa partecipano i senatori ACQUARONE (in sostituzione del senatore GRASSI BERTAZZI), BORRONI, CAMPAGNOLI, CIMINO, FRANCHI, GALUPPO, LOBIANCO, MICOLINI, MORA, PEZZONI, RABINO, RAVASIO (in sostituzione del senatore PISTOIA) e ZANGARA.

La proposta è approvata risultando dieci voti favorevoli, uno di astensione e due schede bianche.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Salerno ed altri. - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (1632), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 15 dicembre 1993.

Il presidente RABINO comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª (favorevole), 2ª (contrario), 5ª (nulla osta), 6ª (favorevole) e 7ª (favorevole).

Non essendoci richieste di interventi, si passa all'esame dell'articolo.

Con separate votazioni la Commissione approva i singoli articoli, dall'1 al 55, del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Annunciano voto favorevole i senatori CAMPAGNOLI per il Gruppo democratico cristiano, CIMINO per il Gruppo socialista, e BORRONI per il Gruppo del PDS.

Il presidente RABINO sottolinea come il disegno di legge in esame miri a riconoscere dal punto di vista ordinamentale una qualificazione professionale fondata su un autonomo corso universitario, richiesto soprattutto dal mercato. Osservato quindi che l'Italia è il paese che ha il maggior numero di corsi di laurea in scienza dell'alimentazione e che molti sono i laureati in scienze e tecnologie alimentari, conclude rilevando che sussistono le condizioni per procedere alla istituzione di un albo autonomo.

Il sottosegretario DE CINQUE si rimette alla Commissione.

La Commissione quindi, all'unanimità, approva il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 20,25.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

222^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 10^a, 0064)

Il presidente de COSMO avverte che, essendo stato modificato il calendario dell'Assemblea e prevedendosi la concomitante trattazione, in quella sede, delle interrogazioni e interpellanze sulla privatizzazione della Nuovo Pignone, appare opportuno rinviare alla seduta pomeridiana l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno onde consentire ai membri della Commissione di partecipare ai suoi lavori.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,05.

223^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 10^a, 0065)

Il presidente de COSMO avverte che alla Commissione è stato assegnato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante la liquidazione dell'Ente nazionale per la

cellulosa e per la carta (atto Senato n. 1737). Poichè la pronuncia della Commissione affari costituzionali in ordine ai presupposti di costituzionalità del decreto-legge è prevista per domani, egli prospetta l'opportunità di concludere la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno nel corso della seduta odierna: in tal modo si potrebbe sconvocare la seduta già convocata per domani 23 dicembre, alle ore 9, atteso che la Commissione industria non potrebbe iniziare in tempo utile l'esame del predetto atto parlamentare il quale, in tal caso, dovrebbe aver luogo martedì 11 gennaio.

Conviene unanime la Commissione.

Il presidente de COSMO, inoltre, nel formulare gli auguri per le prossime festività natalizie a tutti i componenti della Commissione, esprime un vivo ringraziamento per l'apporto da ciascuno recato al buon andamento dei lavori e dei rapporti che hanno caratterizzato la legislatura in corso. Manifesta altresì sentimenti di gratitudine per la costante dedizione e la qualità della collaborazione prestate dall'Ufficio di Segreteria della Commissione.

Si associano a tali espressioni i senatori Citaristi, Perin, Pierani, Turini e Gianotti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 90/486/CEE che modifica la direttiva 84/529/CEE relativo agli ascensori elettrici

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142: favorevole)

(R 144 0 03, C 10ª, 0004)

Il presidente de COSMO illustra lo schema di regolamento in titolo in sostituzione del relatore Baldini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricordando che il testo recepisce la direttiva CEE n. 486 del 1990 concernente il riavvicinamento delle normative degli Stati membri relativa agli ascensori elettrici. Dopo aver dato analiticamente conto degli articoli, fa presente che la emanazione di una nuova disciplina consentirebbe la chiusura di un procedimento di infrazione pendente davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee e propone di esprimere un parere favorevole.

Sulla proposta di parere favorevole conviene unanime la Commissione.

Schema di decreto concernente l'elenco dei prodotti sottoposti al controllo dello Stato ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222

(Parere al Ministro del commercio con l'estero: favorevole)

(R 139 B 00, C 10ª, 0011)

Su proposta del presidente de COSMO, che illustra - in sostituzione del relatore Baldini - lo schema di decreto in titolo, recante l'elenco dei prodotti di alta tecnologia soggetti ad autorizzazione per l'esportazione,

la Commissione delibera di trasmettere un parere favorevole al Ministro del commercio con l'estero.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo per la Fiera di Verona

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)

(L 014 0 78, C 10^a, 0008)

Il relatore MONTINI riferisce favorevolmente sulla proposta di nomina dell'ingegner Enzo Bolcato quale Presidente dell'Ente autonomo della Fiera di Verona.

Preannunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi politici i senatori PIERANI e TURINI.

Partecipano alla votazione i senatori Citaristi, de Cosmo, Ferrari, Gianotti, Guerritore (in sostituzione del senatore Russo), Ladu, Manzini (in sostituzione del senatore Fontana), Minucci (in sostituzione del senatore Granelli), Montini, Perin, Pierani, Pizzo, Ricevuto (in sostituzione del senatore Baldini), Robol (in sostituzione del senatore Bonferroni) e Turini.

Lo schema di parere risulta approvato con 11 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto e 1 scheda bianca.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)

(L 014 0 78, C 10^a, 0009)

Il relatore MONTINI riferisce favorevolmente sulla proposta di nomina del dottor Gilberto Greci quale presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Preannunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi politici i senatori PIERANI e TURINI.

Partecipano alla votazione i senatori Citaristi, de Cosmo, Ferrari, Gianotti, Guerritore (in sostituzione del senatore Russo), Ladu, Manzini (in sostituzione del senatore Fontana), Minucci (in sostituzione del senatore Granelli), Montini, Perin, Pierani, Pizzo, Ricevuto (in sostituzione del senatore Baldini), Robol (in sostituzione del senatore Bonferroni) e Turini.

Lo schema di parere risulta approvato con 11 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto e 1 scheda bianca.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario DE CINQUE risponde all'interrogazione 3-00952 del senatore MONTINI ricordando che il Consiglio d'amministrazione

della Cassa del credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, si compone di 13 membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria. Di tali membri uno, che assume le funzioni di Presidente è designato dai Ministri del tesoro e dell'industria; uno dal Ministro del tesoro e uno dal Ministro dell'industria, ciascuno in rappresentanza dei rispettivi dicasteri; due sono designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 1970, in rappresentanza delle regioni e 8 sono nominati dal Consiglio generale della Cassa in rappresentanza delle categorie artigiane, delle Banche popolari, delle Casse di risparmio e dei Monti di credito e delle Casse rurali e artigiane. Attualmente, anche dalle informazioni assunte presso il Ministero del tesoro, risulta che sono state effettuate tutte le designazioni ad eccezione di quella del componente che deve assumere le funzioni di Presidente: tale circostanza non consente la ricostituzione dell'organo in quanto lo statuto non annovera il Presidente del Consiglio di amministrazione come organo della Cassa, anche se nominato con separato provvedimento, e pertanto non può che seguire le sorti del Consiglio di cui è componente. In conclusione, il rappresentante del Governo assicura che sarà fatto tutto quanto necessario per addivenire al più presto alla nomina, considerata l'importanza e l'urgenza della questione.

Il senatore MONTINI prende atto della risposta del rappresentante del Governo.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per domani 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

163^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.

La seduta inizia alle ore 9,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazione in Italia
(R 048 0 00, C 11^a, 0001)

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta del 30 novembre 1993.

Il presidente COVATTA dà lettura del documento conclusivo riguardante l'indagine conoscitiva in titolo e illustra una proposta di integrazione della senatrice Pellegatti rispetto alla quale prospetta la possibilità di accogliere soltanto le osservazioni relative alla piccola e media impresa.

La senatrice PELLEGATTI si dichiara favorevole alla proposta del Presidente.

Il Presidente dichiara quindi di accettare una proposta integrativa del documento del senatore Smuraglia relativa alla flessibilità del rapporto di lavoro e una nota integrativa della senatrice Pellegatti relativa alle pari opportunità. Dichiara poi di accettare le proposte di integrazione riguardanti l'orario di lavoro prospettate dal senatore Smuraglia e quelle sugli appalti dello stesso senatore mentre, per la parte riguardante le privatizzazioni, posta ai voti, la nota integrativa viene parzialmente respinta.

Il senatore SMURAGLIA, intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea che nonostante le modifiche accolte, il documento posto ai voti manca di una visione generale e di una soddisfacente diagnosi della situazione occupazionale rispetto alla quale esiste addirittura una discordanza sui dati riguardanti il numero dei disoccupati. Il documen-

to risulta poi mancante di un'analisi attenta delle cause che hanno generato l'attuale crisi del sistema produttivo e non esprime alcun giudizio su quanto finora è stato fatto. Manca poi del tutto una chiara espressione circa il ruolo del sindacato nell'intera vicenda. Fa infine presente l'attuazione molto parziale finora posta in essere dal Governo dell'accordo di luglio sul costo del lavoro. Annuncia pertanto l'astensione del Gruppo del PDS.

Il relatore, presidente COVATTA, chiede l'autorizzazione ad introdurre nel documento conclusivo un cenno al libro bianco sull'occupazione elaborato da Delors.

Il senatore SMURAGLIA dichiara di non opporsi a tale integrazione purchè non siano espressi giudizi sul documento in questione che appaia meritevole di approfondite riflessioni.

La Commissione conviene quindi di integrare il documento finale con l'accenno al ricordato libro bianco e accoglie, con le modifiche approvate, il documento finale sull'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658)

Pelella ed altri: Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali (1385)

Salvato ed altri: Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (1634)

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 dicembre 1993.

Il presidente COVATTA dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti presentati ai provvedimenti in titolo. Fa tuttavia presente che i pareri contrari espressi sugli emendamenti 3.7 e 3.0.1 appaiono incomprensibili dal momento che in entrambi i casi si tratta di norme di natura interpretativa. Esprime quindi, come relatore, una considerazione di ordine generale su tutti gli emendamenti annunciando che esprimerà parere contrario su quelli che, avendo natura normativa assai particolare, intervengono su questioni che dovrebbero essere lasciate a una definizione regolamentare.

Il senatore INNOCENTI fa propri tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 dal senatore Coviello, rinunciando alla loro illustrazione.

La senatrice PELLEGATTI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 1.

Il presidente COVATTA dichiara decaduti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 dai senatori Meriggi e Condarcuri perchè assenti. Dichiara invece di far proprio l'emendamento 1.19 e ritira l'emendamento 1.23, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Il sottosegretario AZZOLINI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, si rimette invece alla volontà della Commissione sull'emendamento 1.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.22 e 1.24. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 1.19 e 1.25.

Il relatore si associa ai pareri espressi dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 1.1, mentre risultano accolti l'emendamento 1.4 e 1.6 (quest'ultimo con una piccola modifica richiesta dal rappresentante del Governo e accettata dalla senatrice proponente). Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.11. Il Presidente dichiara preclusa la votazione degli emendamenti 1.13 e 1.14. Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 1.16 e 1.17, mentre risulta accolto l'emendamento 1.19. Posti separatamente ai voti, risultano infine respinti gli emendamenti 1.22 e 1.24, mentre risulta accolto l'emendamento 1.25.

Il presidente COVATTA dichiara decaduto l'emendamento 2.1 per l'assenza dei presentatori.

Il senatore INNOCENTI dichiara di far proprio l'emendamento 2.2 e rinuncia ad illustrarlo. Accoglie quindi la proposta del sottosegretario Azzolini di togliere le parole «o diplomati». Con la nuova formulazione, posta ai voti, l'emendamento risulta accolto con il parere favorevole del Governo.

Il presidente COVATTA illustra l'emendamento 2.0.1, volto alla salvaguardia di lavoratori di alcune imprese situate in Veneto con l'estensione ad esse della procedura contenuta nella cosiddetta legge Prodi.

Sull'emendamento il Governo esprime parere favorevole.

Il senatore PELELLA fa notare l'estraneità dell'oggetto dell'emendamento a quello del decreto-legge.

Interviene infine la senatrice PELLEGATTI che annuncia il voto favorevole della sua parte politica in considerazione della particolare realtà produttiva cui esso fa riferimento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.1 è accolto.

Il senatore INNOCENTI fa proprio l'emendamento 3.1 che rinuncia ad illustrare.

La senatrice PELLEGATTI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 3.

Il presidente COVATTA illustra invece brevemente l'emendamento 3.7, sottolineandone la natura interpretativa.

Il sottosegretario AZZOLINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3.7, mentre si rimette alla volontà della Commissione sugli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.11.

Il relatore dichiara di associarsi ai pareri espressi dal Governo ad eccezione che sugli emendamenti 3.5 e 3.6, per i quali dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione. Chiede poi alla senatrice Pellegatti di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 3.10.

La senatrice PELLEGATTI dichiara di mantenere l'emendamento.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 3.1 e successivamente anche l'emendamento 3.2, rispetto al quale il senatore Innocenti annuncia l'astensione del Gruppo della Democrazia Cristiana. Posto ai voti, risulta poi accolto l'emendamento 3.3 con il voto favorevole del Gruppo democristiano, annunciato dal senatore Innocenti. Viene quindi respinto l'emendamento 3.4 e accolto l'emendamento 3.5. Posto ai voti, viene successivamente respinto l'emendamento 3.6 mentre, posti separatamente ai voti, risultano approvati gli emendamenti da 3.7 a 3.10.

La senatrice PELLEGATTI ritira quindi l'emendamento 3.11.

Il senatore SMURAGLIA illustra brevemente l'emendamento 3.0.1, sul quale si apre un breve dibattito nel quale intervengono il presidente COVATTA e i senatori PELELLA e FORLEO. Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato con il parere favorevole del relatore e quello contrario del Governo.

Prima della votazione finale, la Commissione, su proposta del Presidente, approva il seguente ordine del giorno:

La 11^a Commissione permanente

impegna il Governo a provvedere rapidamente per disciplinare l'impiego degli anziani in lavori socialmente utili, in particolare per quanto riguarda il trattamento fiscale dei compensi ad essi corrisposti, anche a titolo di rimborso spese, in occasione di attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento promosse da enti locali, da associazioni sociali di volontariato e da cooperative di solidarietà sociale.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 1658 di conversione del decreto legge n. 462, con l'assorbimento dei disegni di legge n. 1385 e n. 1634, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 11,30.

164ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario AZZOLINI risponde all'interrogazione 3-00515, sottolineando che, riguardo al problema in essa sollevato, la Direzione generale dell'INPS ha provveduto a fornire con più circolari dirette agli uffici periferici i criteri applicativi della disciplina richiamata, chiarendo, in particolare, le condizioni richieste per il riconoscimento e la permanenza del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge divorziato e nei casi di concorso con eventuali altri soggetti superstiti. L'Istituto ha altresì impartito istruzioni per l'applicazione del principio enunciato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con le sentenze del 22 febbraio e del 25 maggio 1991, rispettivamente n. 5939 e n. 5940, in merito alla non retroattività della disciplina dettata dalla legge n. 74 del 1987.

La senatrice MARINUCCI MARIANI ritiene la risposta interessante, ma non del tutto esauriente, dichiarandosi perciò parzialmente soddisfatta. Avrebbe infatti gradito notizie più specifiche in merito alle circolari ricordate dal sottosegretario. Fa quindi presente alcuni dei casi (che le sono stati segnalati) di resistenza dell'Amministrazione nei confronti delle donne divorziate in relazione al riconoscimento del loro diritto alla pensione ai superstiti.

Il sottosegretario AZZOLINI dichiara di farsi carico di essere più preciso in merito alle circolari ricordate e di inviarle all'interrogante.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 sulle forme pensionistiche complementari**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) (Esame e conclusione. Parere favorevole)

(R 139 B 00, C 11^a, 0005)

Il senatore ROMEO ricorda anzitutto che le disposizioni correttive al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 interessano un numero limitato di articoli (gli articoli, 10, 12, 14, 17 e 18) e riguardano soprattutto i profili fiscali e tributari, sui quali si sono appuntate le fondamentali perplessità mosse dagli operatori del settore, e già espresse dalle Commissioni di merito del Senato e della Camera dei deputati nella formulazione dei pareri riguardanti lo schema di decreto delegato. Ovviamente le carenze della normativa non si esauriscono in quelle sulle quali interviene il decreto correttivo: quest'ultimo infatti risponde all'esigenza di operare gli aggiustamenti prioritari ed indispensabili per consentire l'avvio positivo della normativa. Passa quindi ad illustrare l'articolo 1, riguardante i fondi pensione con riguardo alla cessazione dei requisiti di partecipazione. Si sofferma poi sull'articolo 2, concernente il contributo di solidarietà. Illustra infine l'ultimo articolo dello schema di decreto correttivo che sottolinea essere assai importante sul piano del trattamento delle forme pensionistiche complementari, fissando lo slittamento dell'imposta del 15 per cento al 1° luglio 1994 e specificando le modalità di accertamento degli squilibri di gestione e delle variazioni delle aliquote contributive necessarie al riequilibrio gestionale. Dà quindi lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Nel dibattito sulla proposta del relatore interviene la senatrice PELLEGATTI che svolge alcune considerazioni sui motivi per i quali la disciplina relativa ai fondi complementari non sia ancora decollata, sottolineando la gravità di tale questione: il loro mancato decollo impedisce infatti la copertura previdenziale totale fin'ora esistita. Ritiene tuttavia che tale avvio sarà improbabile fino a quando rimarranno più convenienti le assicurazioni individuali. I fondi complementari infatti subiscono una tassazione assai pesante che li rende poco appetibili. Il Governo dovrà pertanto tenere in seria considerazione i pareri espressi dal Parlamento se desidera veramente che tale disciplina veda la luce.

Poichè non vi sono altri interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, che risulta accolta.

*IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale (1685)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 15 dicembre 1993.

Il presidente COVATTA ricorda che si era conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame e dà lettura del parere della 5^o Commissione sugli emendamenti presentati.

La senatrice PELLEGATTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1.

Il relatore, senatore CARRARA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.4, mentre si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il sottosegretario AZZOLINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, parere contrario sull'emendamento 1.3, mentre sull'emendamento 1.4 si rimette alle valutazioni della Commissione.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 1.1 e 1.2. Viene respinto 1.3 ed infine accolto l'emendamento 1.4.

La senatrice PELLEGATTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.1 che, posto ai voti, viene respinto con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore CARRARA, nell'illustrare l'emendamento 2.1 si richiama alle motivazioni già espresse durante la discussione generale.

La senatrice PELLEGATTI si dichiara favorevole ad accogliere la condizione posta dal parere della 5^o Commissione ed inserisce nell'emendamento 2.2, dopo le parole: «sono istituiti» le seguenti: «utilizzando il personale già in servizio». Rinuncia anche ad illustrare l'emendamento 2.3.

Il relatore esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, mentre il rappresentante del Governo si rimette alle valutazioni della Commissione sia sull'emendamento 2.1 che sull'emendamento 2.3. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 2.2.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 risultano accolti.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 478 del 1993, con le modifiche testè accolte e lo autorizza a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il Presidente avverte che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, giovedì 23 dicembre 1993, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658)

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» sopprimere le parole: «in stato di dissesto o».

1.1

COVIELLO

Al comma 1, dopo le parole: «partecipazione pubblica» sopprimere le parole: «e gli altri soggetti individuati con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale».

1.2

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 1, sostituire le parole da: «per il raggiungimento» fino a: «proprio personale» con le seguenti: «per la realizzazione di nuove attività per le quali non è prevista nella pianta organica apposita dotazione di personale dipendente dell'ente».

1.3

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 1, dopo le parole: «di carattere straordinario» inserire le seguenti: «con progetti temporalmente definiti».

1.4

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori innovativi come: i beni culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola e media impresa in temi di erogazione di servizi e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i servizi alla persona. I lavori socialmente utili devono avere un carattere effettivamente di straordinarietà e devono essere a termine».

1.5

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate, avvalendosi del supporto tecnico-professionale dell'agenzia per l'impiego, predispongono i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1. I progetti possono prevedere anche periodi di addestramento e di formazione da realizzarsi in accordo con le regioni interessate. I progetti sono sottoposti all'esame della Commissione Regionale per l'impiego».

1.6 DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono istituiti appositi elenchi nei quali si iscrivono i lavoratori che intendono essere utilizzati presso le amministrazioni o gli enti pubblici con le modalità di cui al comma 1. L'avviamento all'attività di cui al comma 1 è disposto dalla Commissione circoscrizionale per l'impiego, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

1.7 DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Al comma 2, dopo le parole: «previdenza sociale» aggiungere le seguenti: «i progetti possono prevedere che l'attuazione sia fatta da soggetti diversi da quelli promotori, anche imprese, nel caso in cui si richieda una complessità operativa; in tal caso si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge n. 67 del 1988».

1.8 COVIELLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro»

1.9 MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«I lavoratori in cassa integrazione possono essere utilizzati per periodi non superiori alla durata complessiva del trattamento di integrazione salariale richiesto dall'azienda e dell'indennità di mobilità spettante ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai lavoratori già collocati in lista di mobilità ovvero beneficiari a qualsiasi titolo del trattamento economico di disoccupazione speciale, qualora siano utilizzati per un periodo più lungo della durata massima prevista per l'erogazione di detto trattamento, quest'ultimo, su richiesta dell'amministrazione utilizzatrice della prestazione all'INPS, sarà erogato fino alla scadenza del progetto ed in ogni caso per una durata non eccedente i sei mesi oltre il periodo normalmente spettante. Quest'ulti-

ma sarà erogata nella misura percentuale prevista rispettivamente ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

1.10

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«I lavoratori in cassa integrazione straordinaria possono essere utilizzati per periodi non superiori alla durata complessiva del trattamento di integrazione salariale richiesto dall'azienda e dell'indennità di mobilità spettante ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

1.11

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Al comma 3, dopo le parole: «utilizzati» aggiungere le seguenti: «su loro richiesta».

1.13

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «l'ingiustificato rifiuto» fino a: «venti giorni».

1.14

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «l'ingiustificato rifiuto» fino alla fine del comma.

1.15

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Tale importo deve essere pari alla differenza fra l'ammontare del trattamento previdenziale in godimento e la retribuzione giornaliera prevista per il livello corrispondente alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore presso tale ente pubblico o amministrazione».

1.16

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:

«I lavoratori che svolgono le attività di cui alla presente legge acquisiscono, sulla base di ogni semestre di attività continuativa svolta, un punteggio utile ai fini della partecipazione a concorsi presso la pubblica amministrazione».

1.17

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Ai lavoratori di cui al precedente comma 3, ivi compresi quelli che fruiscono del trattamento di mobilità ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, compete un importo integrativo di detti trattamenti, pari alla differenza tra la somma lorda erogata dall'INPS per trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità ovvero di disoccupazione speciale. Detta integrazione deve essere corrisposta per le giornate di effettiva prestazione, per le festività infrasettimanali, ferie, ex festività abolite, assenze per malattia, infortunio, malattie professionali ed assenza obbligatoria per maternità ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Ai lavoratori spetta altresì un periodo di ferie non inferiori a 2 giorni e mezzo, comprendenti anche le ex festività abolite, per ogni mese di prestazione nonchè l'accantonamento dei ratei di 13a mensilità da corrispondersi secondo le modalità previste per i dipendenti diretti. Dette norme trovano applicazione anche per i progetti di cui al comma 12.

3-ter. Il lavoratore ha diritto alla conservazione della prestazione lavorativa presso l'amministrazione a cui è stato assegnato, in caso di assenza per malattia entro il limite temporale massimo di un terzo della durata prevista del progetto. Nessun limite temporale sussiste nel caso di assenze obbligatorie e facoltative previste ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

1.18

CONDARCURI, MERIGGI

Al comma 5, dopo le parole: «funzione pubblica» aggiungere le seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

1.19

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 5, sopprimere le parole: «riguardanti anche il carattere della straordinarietà previsto dal comma 1».

1.20

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 7, sostituire le parole da: «nei limiti» fino alle parole: «allo scopo» con le seguenti: «adeguatamente rifinanziato».

1.21

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo:

«Nel caso in cui il progetto sia attuato da soggetti diversi dai proponenti l'onere per le spese generali è ripartito tra il proponente il progetto e il Ministero del lavoro».

1.22

COVIELLO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I compensi corrisposti, anche a titolo di rimborso spese, alle persone impiegate in attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali nonché dalle associazioni sociali di volontariato e dalle cooperative di solidarietà sociale, non sono assoggettati all'IRPEF fino all'importo di lire tremilioneisecentomila annue. Tale limite è modificato e aggiornato con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze».

1.23

COVATTA

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:

«12-bis. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità, le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

12-ter. I predetti uffici e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

12-quater. Il 31 gennaio di ogni anno gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento».

1.24

DANIELE GALDI, PELLEGGI, SMURAGLIA, PELELLA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Annualmente, entro il mese di febbraio, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale, della indennità di mobilità e sull'andamento delle liste di mobilità ivi comprese le iniziative messe in atto nelle varie regioni anche dalle agenzie per l'impiego per promuovere la ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori stessi».

1.25

PELLEGGI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA

Art. 2.

Sopprimere l'intero articolo.

2.1

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 1, dopo le parole: «compresa tra i 19 e i 32 anni» aggiungere le seguenti: «e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata e diplomati».

2.2

COVIELLO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 1-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

«2. Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti, concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca, purchè abbiano avuto, nell'ultimo triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 1- comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione».

2.0.1

COVATTA

Art. 3.

Al comma 3, sopprimere le parole: «e gli accordi interconfederali».

3.1

COVIELLO

Al comma 3, sostituire le parole: «livelli inferiori» con le seguenti: «un livello inferiore».

3.2

PELLEGATTI, PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

Al comma 4, dopo le parole: «non può superare» aggiungere le seguenti: «diciotto mesi per quelli alla lettera a) del comma 2».

3.3

DANIELE GALDI, PELELLA, SMURAGLIA, PELLEGATTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Se in possesso di un titolo di studio corrispondente alla qualificazione richiesta, il lavoratore ha diritto alla riduzione di un terzo del periodo formativo previsto dal comma 4».

3.4 SMURAGLIA, PELLEGATTI, PELELLA, DANIELE GALDI

Al comma 5, sostituire le parole: «ottanta e centotrenta» con le parole: «cento e centocinquanta».

3.5 PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA, PELLEGATTI

Al comma 5, dopo le parole: «formazione minima» aggiungere le seguenti: «non inferiore a 40 ore».

3.6 PELLEGATTI, PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 e all'art. 5, comma 1, della legge 26 luglio 1988 n. 291 sono estese ai consorzi di imprese».

3.7 COVATTA

Al comma 7, sopprimere le parole da: «tali decreti» fino alla fine del comma e sostituirle con le seguenti: «tali decreti sono emanati sulla base delle procedure già previste dalla legge 863 del 1984 e dalla legge 497 del 1990, fatta salva la valutazione finale di pura conformità demandata alle sezioni circoscrizionali per l'impiego».

3.8 PELELLA, PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI

Al comma 7, dopo le parole: «commissione centrale per l'impiego» aggiungere le seguenti: «e le Regioni interessate».

3.9 PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SMURAGLIA, PELELLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'approvazione dei progetti di formazione lavoro deve essere subordinato ad un equilibrato rapporto uomo/donna nelle assunzioni rispetto al bacino di utenza, in attuazione alla legge 125 del 1991».

3.10 PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SMURAGLIA, PELELLA

Al comma 9, sopprimere le parole: «gruppi di imprese».

3.11

DANIELE GALDI, SMURAGLIA, PELELLA, PELLEGATTI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, vanno interpretate nel senso che esse si applicano anche alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria».

3.0.1.

SMURAGLIA

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,
recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale
(1685)**

Art. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: «sentito il Comitato di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

1.1 DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 1994, nel caso» con le parole: «31 dicembre 1994, anche nel caso».

1.2 DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali è applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei seguenti altri casi:

– articolo 3, comma 1 e successive modifiche e comma 2 della legge 23 luglio 1993;

– articolo 7, commi 5 e 10-ter del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

1.3 DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «commi 5 e 6».

1.4 DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle Case di cura private limitatamente a quelle convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, con convenzioni vigenti alla data del 31 dicembre 1992, soggette ad annullamento o revisione delle stesse.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo sindacale nell'ambito del quale sia fornito un programma di riconversione o ristrutturazione, autorizza il trattamento straordinario.

3. Detto trattamento deve trovare applicazione anche per le aziende che cessino la loro attività e che presentino piani per fronteggiare le conseguenze occupazionali.

4. Alla copertura finanziaria si provvede prevedendo, a carico delle Case di cura stesse, del contributo aggiuntivo per gli interventi straordinari in base all'articolo 1, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

1.0.1

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine di favorire» fino alle parole: «oltre 500 dipendenti,» con le seguenti: «Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale e che riguardino aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nelle quali sussistano situazioni di crisi che coinvolgano complessivamente oltre 500 addetti,».

2.1

CARRARA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In ottemperanza alle disposizioni vigenti degli atti pubblici di cui alla legge del 7 agosto 1990, n. 241, sono istituiti - utilizzando il personale già in servizio - presso le sedi centrali e periferiche dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e gli uffici regionali del lavoro, appositi uffici informativi in particolare per fornire informazioni sullo stato di avanzamento delle istanze di concessione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità,

di contratti di solidarietà e delle aziende poste in commissariamento ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95».

2.2 DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La proroga del trattamento straordinario, per i casi previsti ai precedenti commi 1 e 1-bis, può essere concessa anche per periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, purchè non sia stata conclusa la procedura di mobilità ovvero sia stata revocata e che il periodo precedentemente concesso sia cessato in data non antecedente il 30 giugno 1993».

2.3 DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

137^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*Interviene il sottosegretario all'ambiente Formigoni.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*(A 007 0 00, C 13^a, 0021)

Il presidente GOLFARI annuncia che dal Ministro dei rapporti con il Parlamento è pervenuta una risposta negativa sulla richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 1351, formulata il 1° dicembre scorso.

Il senatore GARRAFFA lamenta la diversità di trattamento riservata al suo disegno di legge rispetto ad altre iniziative parlamentari per le quali il Governo ha espresso l'assenso al trasferimento in sede deliberante; richiede alla Presidenza di farsi interprete della sua richiesta al Governo di una congrua motivazione del diniego espresso e di una riconsiderazione del medesimo.

Il sottosegretario FORMIGONI assicura che il suo Dicastero si farà carico in seno al Governo di quanto richiesto dal senatore Garraffa.

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione della legge-quadro sulle aree protette (Doc. CXXV, n. 1)

(Approvazione di una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

(R 050 0 02, C 13^a, 0001)

Il relatore ANDREINI rileva preliminarmente come al Ministro dell'ambiente dell'attuale Governo sia da attribuire un'indubbia positiva accelerazione nell'attuazione della legge-quadro. I principali problemi al riguardo sono connessi all'adozione di misure di salvaguardia, alle scelte dimensionali dei parchi (a suo avviso una eccessiva estensione

presenta aspetti negativi), alla individuazione delle sedi. A quest'ultimo proposito è suo convincimento che esse vadano collocate all'interno del parco; in contrasto con tale linea è il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che prevede la sede del parco nazionale degli Abruzzi a Roma; al riguardo appare opportuna una revisione.

Si sofferma, poi, sul problema del parco del Delta del Po: i ritardi che si sono accumulati al riguardo fanno sì che la scadenza prevista dalla legge-quadro possa assai difficilmente essere rispettata. Il Governo non sembra intenzionato a prevedere una proroga con decreto: è invece in tale direzione che ci si dovrebbe muovere, sia pure per un periodo di tempo limitato ed evitando le gestioni provvisorie.

Il relatore presenta, quindi, ed illustra una proposta di risoluzione.

Interviene il senatore GIOLLO, il quale dichiara di condividere gran parte delle osservazioni del relatore. Quanto al parco del Delta del Po è anch'egli dell'avviso che ci si debba muovere in direzione di una proroga del termine. Considerato anche che la popolazione sta assumendo un orientamento contrario all'istituzione del parco, occorre poter disporre del tempo necessario per un'opera di informazione adeguata circa i vantaggi in termini anche di sviluppo che dall'istituzione stessa possono derivare.

Prende atto dell'accelerazione nell'attuazione della legge-quadro realizzata dall'attuale Ministro, ma lamenta la mancata attivazione delle misure di incentivazione previste dall'articolo 7 della legge stessa, che ostacola l'adozione di un atteggiamento di maggiore apertura da parte delle popolazioni. Conclude preannunciando un atteggiamento di astensione del suo Gruppo nei confronti della relazione in titolo.

Il senatore GIOVANELLI si sofferma sull'ipotesi di parco dell'Appennino tosco-emiliano e delle Alpi apuane; al riguardo non è stata ancora assunta un'iniziativa adeguata. Si tratta di una zona che fa da spartiacque fra due regioni diverse ed è caratterizzata da una struttura geologica e da presenze florofaunistiche di estremo interesse: ciononostante realizzare una politica di parco in tale zona non è affatto facile, come dimostra il fatto che, pur essendo al primo punto fra le aree di reperimento, non siano ancora state avviate le procedure per la sua concreta istituzione. Sollecita comunque il Governo ad assumere un'iniziativa adeguata informando anche di avere inviato, insieme al senatore Fontana Albino, al senatore Parisi Vittorio e alla senatrice Procacci, una lettera al Governo in proposito; invita altresì il relatore a recepire le istanze suesposte anche nel testo della sua proposta di risoluzione.

Il senatore CONTI, dopo avere espresso apprezzamento per la relazione presentata dal Ministro, sottolinea come un'adeguata opera di informazione sia particolarmente importante per la realizzazione delle aree protette.

Si richiama, quindi, al problema della sede dei parchi, dicendosi d'accordo con il senatore ANDREINI nello stigmatizzare la scelta di prevedere la sede dell'Ente parco degli Abruzzi a Roma, scelta che non

può non dar luogo a reazioni di rigetto da parte delle popolazioni: ritiene che al riguardo la Commissione debba assumere un atteggiamento molto netto, inducendo il Presidente del Consiglio a rivedere il proprio decreto.

Il senatore PARISI Vittorio, nel condividere l'intervento del senatore Giovanelli, esprime apprezzamento per l'accelerazione impressa dal Ministro, pur auspicando una gestione della legge-quadro più attenta alle esigenze delle popolazioni.

La senatrice PROCACCI si sofferma sul problema della perimetrazione dei parchi spesso sottoposta a revisioni in senso restrittivo; la preoccupano, al riguardo, i possibili varchi che possono aprirsi nei confronti degli speculatori edilizi.

Quanto alla questione del rinvio dei termini per l'istituzione del parco del Delta del Po, ritiene che un'eventuale proroga non possa essere concessa se non sulla base di una serie di condizioni da adempiere. Passa quindi a considerare il Parco dell'arcipelago toscano: la proposta avanzata dalla regione porterebbe alla separazione delle isole del Giglio e di Capraia e vengono segnalati al riguardo pericoli di speculazione sul territorio di quest'ultima. Va sollecitata, poi, la realizzazione del parco dell'Appennino tosco-emiliano e di altri parchi e riserve in attesa di realizzazione.

Quanto al Parco nazionale degli Abruzzi, non ritiene che si debba aprire una «querelle» relativamente alla questione della sede, che è da tempo a Roma e che non ha finora creato problemi di sorta.

Il senatore LUONGO, dopo avere espresso consenso con la proposta di risoluzione del relatore, auspica che il Governo dia seguito a diversi impegni assunti in sede parlamentare in materia di parchi; in particolare richiede il motivo per il quale non sia stata ancora compiuta una definitiva delimitazione del parco nazionale del Vesuvio e dei Campi Flegrei.

Il senatore MONTRESORI concorda con la proposta del relatore, ricordando il ruolo di sollecitazione rivestito dall'attività conoscitiva svolta nell'attuale legislatura dalla 13a Commissione del Senato in materia di parchi. Già in sede di delimitazione delle aree protette si dovrebbe poi risolvere il problema delle aree contigue, in cui offrire disponibilità territoriali alle attività venatorie; auspica altresì che le opposizioni esistenti in merito al parco del Gennargentu possano essere superate, anche considerando la possibilità di una delimitazione senza una stretta continuità territoriale.

Il senatore PINTO giudica favorevolmente la proposta di risoluzione, auspicando l'introduzione di talune modifiche formali in materia di gestione provvisoria, restauro dei centri rurali ed indennità compensative.

Il relatore ANDREINI accoglie i suggerimenti del senatore Pinto, nonché quelli del senatore Giovanelli.

Il sottosegretario FORMIGONI, espresso parere favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore, replica agli intervenuti dichiarando che la vicenda del parco del Delta del Po è destinata ad un esito tempestivo, in quanto il Ministro dell'ambiente in data di ieri ha invitato il Presidente della regione Veneto ad adottare una delibera per il parco interregionale entro il 28 dicembre prossimo, sulla base di un'ipotesi di perimetrazione: in presenza di un riscontro positivo, il Dicastero potrà prorogare di sei mesi l'attuazione delle norme concernenti la costituzione del relativo Ente parco, venendo così incontro alle istanze parlamentari.

Essendo il numero dei parchi fissato per legge, l'ipotesi di un parco dell'Appennino tosco-emiliano può essere accolta per ora solo come auspicio; quando sarà realizzata la costituzione del parco interregionale del Delta del Po, conformemente alle previsioni di legge subentrerà la possibilità di costituire il parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese. Imminenti sviluppi sono preannunciati anche per l'Arcipelago toscano, per il quale resta ferma la volontà di non separare il regime giuridico dell'isola del Giglio da quello di Capraia; alla perimetrazione provvisoria del Vesuvio e dei Campi Flegrei seguirà entro congruo termine la delimitazione in via definitiva del relativo parco. La necessaria intesa con la regione a statuto speciale Sardegna è rallentata dalla considerazione delle attività venatorie e pastorizie, relativamente al parco del Gennargentu; circa la sede del parco nazionale degli Abruzzi, ricorda che in materia è già intervenuto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che solo un provvedimento di egual natura può modificare la scelta effettuata. Informa, poi, che sono già stati adottati i provvedimenti di adeguamento ai principi della legge-quadro per il parco dello Stelvio e per quello degli Abruzzi.

Respinge infine l'addebito secondo cui la riduzione del perimetro dei parchi sia operata dal Ministero dell'ambiente: le decurtazioni fin qui operate sulle mappature originali sono avvenute soprattutto per impulso degli enti locali interessati, spesso appoggiati da atti formali adottati in sede parlamentare.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore GIOLLO (che peraltro conferma le proprie perplessità sul documento presentato dal Ministro) e con l'astensione della senatrice PROCACCI, la Commissione approva la risoluzione proposta dal relatore Andreini, nel testo da lui riformulato al termine del dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo del Parco nazionale degli Abruzzi

(Parere al Ministro dell'ambiente: *contrario*)

(L 014 0 78, C 13^a, 0003)

Il relatore ZAPPASODI illustra la proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo, formulata dal Ministro dell'ambiente nella persona della dottoressa Bianca Bisegna: della realtà del parco la designata ha condiviso le problematiche sin

dall'inizio della sua attività pubblicistica, che si è espressa anche in campo ambientale. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore CONTI interviene con considerazioni di carattere generale, che non devono intendersi riferite al caso di specie ma sollevano un problema concernente il meccanismo delle designazioni ministeriali: l'idoneità scientifica del candidato andrebbe meglio sviluppata, tra i criteri di designazione del presidente degli enti parco, essendo in tale carica insita una funzione di coordinamento.

Il senatore GIOVANELLI ritiene che le nomine politiche richiedano elementi oggettivamente convincenti, circa il titolo a rivestire la carica di presidente del parco: il *curriculum* della candidata in tal caso non è convincente, dato che le attività - certo meritorie - descritte non attengano strettamente al profilo di idoneità richiesto.

La senatrice MARINUCCI MARIANI, secondo cui la formulazione di un *curriculum* non necessariamente completa le molteplici competenze della designata, dichiara che il ruolo di presidente del parco dovrebbe essere connesso anche alla conoscenza del relativo territorio ed alla capacità di dialogo con le realtà sociali che su di esso insistono, capacità largamente in possesso della dottoressa Bianca Bisegna. Concorda, infine, con l'invito a fissare la sede del parco a Pescasseroli.

Il senatore PARISI Vittorio concorda con le perplessità del senatore Giovanelli, in quanto per la presidenza di un ente parco occorre un candidato di grande prestigio, la cui conoscenza delle tematiche ambientali sia indiscussa; tra i criteri di idoneità non è compresa una connotazione strettamente politica, mentre occorre dimostrare una specifica preparazione naturalistica.

Il senatore ANDREINI dichiara che il Gruppo democratico della sinistra lascerà libertà di voto ai suoi componenti; la valorizzazione dell'ente parco verso i suoi interlocutori esterni passa anche attraverso una candidatura non strettamente caratterizzata da aspetti di professionalità gestionale, più propri del direttore del parco.

Si passa alla votazione della proposta, per scrutinio segreto.

Risultando nove voti favorevoli, due contrari, sei astenuti e due schede bianche, la proposta di parere favorevole non è approvata, ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del Regolamento del Senato.

Partecipano alla votazione i senatori: Andreini, Boratto, Foschi, Giollo, Giovanelli, Golfari, Luongo, Martelli, Pinto (in sostituzione del senatore Meo), Montresori, Parisi Vittorio, Pierri, Procacci, Rubner, Marinucci Mariani (in sostituzione del senatore Ruffolo), Meduri (in sostituzione del senatore Specchia), Tabladini, Zappasodi e Russo Raffaele (in sostituzione del senatore Zito).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A 007 0 00, C 13^a, 0022)

Il presidente GOLFARI informa che i disegni di legge n. 1217 e n. 264 sono stati approvati con modificazioni dalla Camera dei deputati: annuncia che la relativa discussione in sede deliberante è fissata per la seduta di domani, il cui inizio sarà anticipato alle ore 9.

La seduta termina alle ore 17.10.

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO, BENI AMBIENTALI)

d'iniziativa del senatore ANDREINI

approvata nella seduta del 22 dicembre 1993

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame della relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali

La 13^a Commissione permanente del Senato, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali, presentata dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 33 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,

approva la relazione del Ministro dell'ambiente, esprimendo le seguenti osservazioni:

a) circa la costituzione degli enti di gestione dei parchi nazionali istituiti e finanziati con la legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67 e con legge 28 agosto 1989, n. 305 invita il Governo ad accelerare le procedure di istituzione e le procedure amministrative per la piena entrata in funzione degli enti di gestione dei parchi dell'Aspromonte (per il quale la Commissione ha in corso un'indagine conoscitiva, nella quale è emerso che l'ostacolo consiste nel mancato accordo per la perimetrazione), dell'Arcipelago toscano e del Golfo di Orosei. Per quanto riguarda il parco del Delta del Po, si conferma la volontà espressa dall'ordine del giorno 9.1501.1 - approvato dal Senato il 6 ottobre 1993 - che prevede una proroga per consentire il superamento delle difficoltà presenti (ritardi e gravi tensioni sociali), proroga sollecitata già tra l'altro dalla Giunta e dal Consiglio regionale del Veneto;

b) circa l'istituzione dei nuovi parchi nazionali previsti dalla legge quadro, già perimetrati in via provvisoria con apposito decreto ministeriale, invita il Governo a procedere al più presto alla costituzione dei relativi comitati di gestione, nonchè all'avvio dell'*iter* per la costituzione degli enti parco, non appena sarà disponibile la proposta di delimitazione definitiva, secondo la procedura prevista dall'articolo 8 della legge quadro;

c) preso atto delle dichiarazioni del Ministro dell'ambiente in merito alla necessità ed urgenza di avviare nei parchi nazionali

un'efficace politica a sostegno dello sviluppo compatibile, invita il Governo:

a dare piena ed immediata attuazione - innanzitutto nel programma triennale per la tutela dell'ambiente - all'articolo 7 della legge quadro, che attribuisce priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali agli enti locali ubicati all'interno dei parchi nazionali, per interventi come il restauro ambientale e dei centri storici e rurali, l'agriturismo, il turismo, le attività agricole e forestali, l'energia;

ad attivare i meccanismi per il riconoscimento dell'indennità compensativa;

d) segnala al Ministro l'opportunità dell'istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un fondo nazionale per la promozione e la tutela delle attività economiche delle popolazioni residenti nei comuni il cui territorio cade in parchi naturali nazionali, interregionali o regionali. Tale fondo va iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente ed alimentato mediante lo storno dello 0,5 per cento degli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988; lo storno stesso non si applica ai capitoli di spesa per i quali gli stanziamenti complessivi siano inferiori a lire 10 miliardi. La ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie assegnate al predetto fondo sia effettuata dal comitato per le aree naturali protette nell'ambito del programma triennale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. A carico del citato fondo andrebbero anche posti gli oneri finanziari derivanti dalle agevolazioni fiscali - che andrebbero definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro delle finanze - per gli operatori agricoli, turistici ed artigiani che operano nei territori compresi nei parchi naturali nazionali e regionali. Il Ministro del tesoro sia conseguentemente autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio;

e) preso atto delle conclusioni delle indagini conoscitive svolte dalla Commissione sull'Arcipelago della Maddalena e sulle isole Egadi, già oggetto di decreti per l'istituzione di riserve marine, invita il Governo ad attivare le misure di incentivazione previste dalla legge quadro per le aree protette marine ed a stipulare apposite convenzioni per la gestione delle aree protette marine con enti pubblici, istituzioni scientifiche od associazioni riconosciute, dando attuazione alle previsioni del comma 1 dell'articolo 19 della citata legge quadro ed al divieto di navigazione nelle Bocche di Bonifacio e nello specchio delle isole Egadi;

f) invita il Governo ad attuare nel prossimo futuro la previsione della legge 394/91 anche per quanto riguarda l'Appennino toscano-emiliano e le Alpi Apuane. Tenuto conto della complessità geografica, economica e sociale dell'area in questione, della ricchezza degli insediamenti antropici che vi si trovano e della pluralità di soggetti

(regioni, province e Corpo Forestale dello Stato), che già hanno definito ampie zone e strumenti di tutela per singole parti, è opportuno che si apra un confronto tra il Ministero e le regioni interessate per avviare con le procedure più idonee un progetto di sviluppo unitario e di insieme dei valori storici, naturali ed economici di questo territorio;

g) preso atto che il comitato per le aree protette ha approvato i criteri per la redazione della carta della natura, invita il Governo a presentare, entro l'anno, al Parlamento un documento programmatico ed un piano attuativo relativi alla carta della natura che garantiscano i necessari coordinamenti delle azioni di competenza delle diverse amministrazioni interessate, anche al fine di integrare le informazioni relative allo stato dell'ambiente ed alla programmazione degli interventi territoriali delle amministrazioni centrali e locali, almeno nei territori interessati dai parchi nazionali; più in generale, invita il Governo a presentare, entro l'anno, un quadro programmatico di realizzazione di tutti gli strumenti di pianificazione e gestione previsti dalla legge quadro (carta della natura, linee fondamentali di assetto del territorio, elenco ufficiale delle aree protette, programma triennale per le aree protette, misure di incentivazione delle attività economiche compatibili);

h) circa il problema dell'adeguamento della disciplina del parco nazionale del Gran Paradiso, invita il Governo ad emanare rapidamente i decreti di adeguamento dei suddetti parchi ed a presentare una relazione dettagliata sulla situazione gestionale, organizzativa ed amministrativa del parco nazionale del Circeo, con le necessarie indicazioni per rendere effettiva ed efficace la tutela dei delicati ecosistemi presenti in tale parco;

i) impegna altresì il Ministro, in sede di proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri del decreto di adeguamento previsto dall'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, a recepire anche il principio fissato dall'articolo 9, comma 1, della citata legge, laddove si prevede che la sede legale ed amministrativa dell'ente parco sia posta nel territorio del parco: in particolare tale principio va affermato in rapporto all'ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo, la cui sede va spostata da Roma a Pescasseroli (L'Aquila), dove attualmente è sito soltanto l'ufficio operativo centrale;

l) circa il più generale problema di attuazione della politica di conservazione della natura, invita il Governo ad adeguare la struttura tecnica ed organizzativa del Ministero dell'ambiente ai compiti assegnati dalle diverse leggi di settore, ed in particolare dalla legge quadro sulle aree protette, dando continuità e potenziando il lavoro del Servizio conservazione della natura e della Segreteria tecnica per le aree protette, anche attraverso la riforma del Corpo forestale dello Stato; ciò al fine di garantire l'attuazione di una politica nazionale organica ed efficace per la tutela del patrimonio naturale del Paese.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

81^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,15.

Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085)

(Parere su testo del comitato ristretto alla 2^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO in sostituzione del relatore Ruffino. La Sottocommissione, quindi, rileva di non avere nulla da osservare sul testo elaborato del comitato ristretto.

Amadeo ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532)

(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 1^o febbraio 1992 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)

Libertini ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

Capuzzo ed altri: Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

Spellitti ed altri: Istituzione del servizio civile nazionale (838)

(Parere alla 4^a Commissione: rinvio dell'esame)

Dopo una introduzione del relatore SAPORITO, la senatrice BARBIERI propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 1532, con la riserva di pronunciarsi su eventuali emendamenti. La Sottocommissione, quindi, su proposta del Presidente conviene di rinviare la formulazione del parere.

Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati (1713), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione: rinvio dell'esame)

Il presidente SAPORITO prospetta l'opportunità di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo, ritenendo necessario che un rappresentante del Dicastero competente fornisca alla Sottocommissione alcuni chiarimenti in proposito.

La Sottocommissione concorda.

Fabris ed altri: Trasferimento del patrimonio disponibile e successiva cessione a privati di aree demaniali della regione Veneto (1373)
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RONZANI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Rosini ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (1653)
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore RIVIERA, che propone di esprimere un parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

Pierani ed altri: Disciplina del commercio e del noleggio delle videocassette (591)
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Dopo una breve illustrazione del provvedimento da parte del relatore RIVIERA, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

Gianotti ed altri: Modifiche dell'ISVAP (1370)
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA propone di esprimere un parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, viene ripresa alle ore 10,20.

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (1723)
(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore RUFFINO, propone di formulare un parere favorevole: la Sottocommissione accoglie la proposta.

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli (1724)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore RUFFINO, propone di formulare un parere favorevole: la Sottocommissione accoglie la proposta.

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze (1741)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, si conviene di esprimere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 10,35.

82ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
SAPORITO*

La seduta inizia alle ore 16,45.

BISCARDI - Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi (269-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati (1713), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Illustra il provvedimento il presidente SAPORITO, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Deputati ROSINI e PIRO. – Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (1653), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

70^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAVAN

La seduta inizia alle ore 10,35.

Emendamenti al disegno di legge: Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi (269-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: nulla osta)

Il presidente PAVAN ricorda che, dopo che è stato espresso, in data 15 dicembre, un parere su emendamenti, pervengono ulteriori emendamenti dalla Commissione di merito. Propone pertanto di trasmettere un parere di nulla osta su tali emendamenti.

Il senatore REVIGLIO si dichiara contrario agli emendamenti che producono una sorta di immissione in ruolo *ope legis*.

Il senatore SPOSETTI si dichiara a favore di tali emendamenti.

Il senatore MANZI dichiara che il proprio Gruppo si astiene, in considerazione del fatto che mancano dati relativamente al numero dei soggetti interessati.

Conclusivamente, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere di nulla osta.

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze (1741)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658)

(Nuovo parere alla 11ª Commissione: favorevole e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PAVAN informa che il Presidente dell'11ª Commissione ha chiesto la revisione del parere emesso ieri sugli emendamenti 3.7 e 3.0.1. Propone quindi di trasmettere, a revisione del precedente parere, un parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.1 e favorevole condizionato alla previsione che riguardi i medesimi soggetti e le stesse zone, relativamente all'emendamento 3.7.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 11.

71ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
PAVAN*

Interviene il ministro del tesoro Barucci.

La seduta inizia alle ore 20.

D'Alessandro Prisco, ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (181)

Garraffa ed altri: Inclusione della indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome (751)

Libertini ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (818)

Marinucci Mariani: Nuova disciplina dell'indennità di buonuscita (839)

(Parere alla 1ª Commissione su nuovo testo: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente PAVAN sul nuovo testo illustrando il senso del provvedimento e facendo presente che le diverse percentuali di calcolo variano a seconda delle categorie interessate. L'onere è a carico del fondo globale e quindi sussiste solo la condizione dello sblocco della parte negativa.

Propone quindi l'espressione di un parere di nulla osta, con la predetta condizione.

Il senatore REVIGLIO fa presente che le cifre di cui all'onere sono sottovalutate e chiede quindi al Governo una migliore stima.

Dissente il presidente PAVAN, che conferma che le stime rientrano negli stanziamenti.

Dopo il parere favorevole del ministro BARUCCI, la Sottocommissione incarica il relatore di esprimere un parere di nulla osta a condizione - ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione - che l'approvazione definitiva intervenga dopo lo sblocco del fondo negativo.

Deputati SALERNO ed altri. - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (1632), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente PAVAN, facendo presente che la Camera dei deputati ha accolto la condizione espressa dalla Commissione bilancio nel senso che gli oneri sono a carico degli iscritti: pertanto non vi sono osservazioni.

Favorevole il ministro BARUCCI, la Sottocommissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 20,10.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (1712): *rimessione alla sede plenaria*

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione de Cosmo, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati (1713), approvato dalla Camera dei deputati:
parere favorevole

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 23 dicembre 1993, ore 9,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1737).
- Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università (1754).
- Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1753).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (181).
- GARRAFFA. - Inclusione della indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome (751).
- LIBERTINI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (818).

- MARINUCCI MARIANI. - Nuova disciplina dell'indennità di buonuscita (839).
 - Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1316).
 - PONTONE ed altri. - Conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti (1216).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 23 dicembre 1993, ore 9

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Governo sulla proposta di intesa tra l'Italia e la Santa Sede sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici.

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 23 dicembre 1993, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze (1741).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (1712).
- VISCO ed altri: Semplificazione e riduzione degli adempimenti dei contribuenti (1434).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati ROSINI e PIRO. - Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (1653) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 23 dicembre 1993, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRINA ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (696).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684) (Approvato dalla Camera dei deputati)*.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 23 dicembre 1993, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (1680) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Strada ed altri e Rutelli ed altri)*.
- ZUFFA ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di

cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (456).

- DE MATTEO ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori (457).

II. Discussione dei disegni di legge:

- COSSIGA ed altri. - Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali (1217-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- CUTRERA ed altri. - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (264-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GOLFARI. - Provvedimenti in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio di Lecco (765).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORATTO ed altri. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (1234).
- GOLFARI ed altri. - Norme per favorire gli interventi di recupero, in particolare nei centri storici (1606).

